Supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 286 del 17 ottobre 1984

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 17 ottobre 1984** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 59

REGIONE SICILIA

REGIONI

REGIONE SICILIA

LEGGE 10 agosto 1984, n. 46.

Norme riguardanti gli enti economici regionali, interpretazione autentica dell'articolo 6 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27 e modifiche alle leggi regionali 6 giugno 1975, n. 42 e 9 maggio 1984, n. 27.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale *della Regione n. 34 dell'11 agosto 1984)*

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il fondo di dotazione dell'ESPI è incrementato della somma di lire 52.000 milioni, quello dell'EMS della somma di lire 35.250 milioni ed il patrimonio dell'AZASI della somma di lire 5.000 milioni per far fronte esclusivamente alle esigenze di gestione interna e delle società collegate dal maggio 1984 fino alla data del 31 ottobre 1984, nonchè al ripianamento delle esposizioni debitorie con istituti di credito, accese per far fronte alle esigenze suddette.

L'Assessore regionale per l'industria emanerà specifiche direttive agli enti di cui al precedente comma per l'utilizzazione delle somme ivi previste.

Art. 2.

Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 100, il fondo di dotazione dell'ESPI è incrementato di lire 13.500 milioni e quello dell'EMS di lire 11.800 milioni.

Il termine del 31 dicembre 1982, indicato nel primo comma del sopracitato articolo, è prorogato al 31 dicembre 1984 o ad altro successivo termine stabilito da leggi dello Stato in materia.

Art. 3.

Gli interventi finanziari a carico dei fondi a gestione separata di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 26 marzo 1982, n. 23, nonchè quelli a carico dei fondi di cui all'art. 2 della presente legge, all'art. 1 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 100 ed all'art. 2 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 175, sono destinati quali contributi in conto esercizio di cui alla lett. *a* dell'art. 55 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, alla copertura dei costi sostenuti dalle società interessate per le finalità rispettivamente previste dalle disposizioni citate.

Il fondo istituito con l'art. 10 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 100, incrementato con l'art. 5 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 17, con l'art. 63, comma secondo, della legge regionale 12 agosto 1980, n. 85 e con l'art. 2 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 99, è soppresso quando le opere e gli impianti realizzati dalle società destinatarie dei contributi in conto capitale previsti dalle leggi citate sono collaudati a cura dell'Assessorato regionale dell'industria. Le opere e gli impianti medesimi saranno devoluti alla Regione, senza indennizzo per le società che ne sono titolari, alla cessazione per qualunque causa delle concessioni minerarie al cui esercizio sono finalizzate.

Il fondo di dotazione dell'EMS è ridotto dell'ammontare dei contributi in conto capitale corrisposti alle società collegate sulle disponibilità e per gli scopi di cui all'art. 63 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 85 ed all'art. 35, lettere *b* e *c* della legge regionale 11 aprile 1981, n. 54.

I proventi realizzati dalle società beneficiarie nella gestione dei contributi di cui ai due commi precedenti sono imputati al rispettivo conto economico, anche a titolo di sopravvenienza.

Art. 4.

L'ESPI è esonerato dall'obbligo della reintegrazione dei fondi utilizzati dall'Ente stesso, ai sensi della legge regionale 20 dicembre 1978, n. 65, nel corso degli esercizi finanziari 1979 e 1980.

Art. 5.

Al fine di consentire l'esame dei piani di scorporo e di ristrutturazione di alcuni rami aziendali deliberati dal consiglio di amministrazione dell'ESPI e recepiti nell'accordo raggiunto dall'Ente con il Governo della Regione e le organizzazioni sindacali, l'Ente procederà ove occorra, alla ricapitalizzazione delle società collegate IMER, SIACE, FINEDIL e GENAL, utilizzando crediti accordati per esigenze di gestione onde evitare la liquidazione delle stesse sino al 31 ottobre 1984.

L'Ente, nelle more, finanzierà, anche in deroga alle vigenti leggi regionali, le spese dirette a mantenere operativi i comparti dei quali è stata prevista la continuazione dell'attività produttiva.

Art. 6.

Il fondo di dotazione dell'ESPI è incrementato di lire 10.050 milioni da destinare al risanamento del comparto laterizi della collegata Lamberti S.p.a.

La partecipazione dell'ESPI ai nuovi investimenti può intervenire anche in deroga ai limiti di cui allo art. 27 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50 e successive modificazioni, e sono consentite anticipazioni sui finanziamenti e contributi richiesti dalla predetta società ai sensi della legislazione dello Stato per il Mezzogiorno.

Art. 7.

Le disponibilità dello stanziamento di cui all'art. 22 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, derivanti dai rientri delle operazioni effettuate ai sensi dello stesso articolo, sono utilizzate in via prioritaria per le finalità di cui all'art. 4 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119, mentre gli eventuali residui per le finalità di cui all'art. 5 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni.

Le disponibilità derivanti dagli ulteriori rientri delle operazioni effettuate ai sensi del richiamato art. 22 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, nonchè dai rientri delle operazioni di cui al menzionato art. 4 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119, verranno utilizzate per le finalità di cui all'art. 5 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 8.

La dizione contenuta nel primo comma dell'art. 6 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27: « fino al compimento dell'età massima pensionabile », è da intendersi fino al compimento dell'età massima pensionabile, attualmente stabilita in 60 anni.

La dizione contenuta alla fine del primo comma dell'art. 6 sopracitato: « per un periodo non superiore a quello utile per conseguire la corresponsione della pensione di anzianità », è da intendersi per un periodo non superiore a quello utile per conseguire la corresponsione della pensione di anzianità, attualmente stabilita in 35 anni.

Art. 9.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'indennità *una tantum*, di cui al comma secondo dell'art. 6 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27, è corrisposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare previsto nel comma primo dello stesso articolo, per un periodo massimo di 10 anni, a prescindere dall'anzianità contributiva e comunque riferita al limite di 60 anni di età.

Le domande presentate in applicazione dell'art. 6 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27, possono essere confermate o ritirate dagli interessati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo.

Art. 10.

All'art. 6 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, è aggiunto il seguente comma:

« La determinazione dell'indennità di prepensionamento di cui al presente articolo interviene con riferimento alla retribuzione globale di fatto percepita in uno dei mesi precedenti alla data di risoluzione del rapporto di lavoro secondo richiesta dell'interessato ».

Art. 11.

Alla fine dell'art. 8, comma primo, della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27, sono aggiunte le parole:

« , ad eccezione di quelli rientranti nella previsione dell'art. 5, comma primo, della presente legge ».

Art. 12.

L'art. 9 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27, è sostituito dal seguente:

« Le provvidenze previste dagli articoli 5, 6 e 7 sono estese, a domanda degli interessati, al personale del settore minerario zolfifero che in atto presta servizio presso le società collegate dell'Ente minerario siciliano "SOLSI S.p.a." e "SORIM S.p.a.", nonchè ai dipendenti dell'Ente minerario siciliano ».

Al personale delle società "SORIM S.p.a." e "SOLSI S.p.a." che, in virtù dell'art. 9 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27, è stato collocato in prepensionamento obbligatorio, vengono applicate le norme del comma precedente.

Art. 13.

Per le finalità della presente legge è autorizzata la complessiva spesa di lire 127.600 milioni.

Al relativo onere, ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo, codice 06.78 - « Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi ».

Art. 14.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Badia, addì 10 agosto 1984

SARDO

MARTINO

(4824)

LEGGE 21 agosto 1984, n. **48.**

Costituzione di una stazione radioastronomica nel comune di Noto.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale *della Regione n. 36 del 22 agosto 1984)*

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Regione è autorizzato a concedere al Consiglio Nazionale delle Ricerche un contributo di lire 1.800 milioni per realizzare le opere infrastrutturali ed i servizi necessari ad integrazione del finanziamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche diretto ad installare la stazione radioastronomica V.L.B.I. in contrada Renna del comune di Noto.

Art. 2.

L'erogazione della somma di cui al precedente articolo sarà effettuata allorquando il Consiglio Nazionale delle Ricerche avrà presentato il progetto esecutivo e, per la parte edilizia, le prescritte autorizzazioni da parte del comune di Noto.

Art. 3.

Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1984, la spesa di lire 1.800 milioni, cui si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo, codice pluriennale 06.78 « Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi ».

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Catania, addì 21 agosto 1984

SARDO

LEGGE 21 agosto 1984, n. **49.**

Partecipazione della Regione alla realizzazione nella città di Palermo di un monumento alle vittime della lotta contro la mafia.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale *della Regione n. 36 del 22 agosto 1984)*

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Regione è autorizzato a concedere al « Comitato per la costruzione di un monumento alle vittime della lotta contro la mafia », associazione con sede in Palermo, un contributo straordinario di lire 100 milioni, per consentire allo stesso di provvedere alla realizzazione del manufatto commemorativo.

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso, codice pluriennale 06.78 « Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi ».

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Catania, addì 21 agosto 1984

SARDO

LEGGE 21 agosto 1984, n. **50.**

Provvedimenti straordinari ed urgenti per la difesa e la valorizzazione dell'uva Italia.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale *della Regione n. 36 del 22 agosto 1984)*

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo alinea dell'art. 8 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 86, è sostituito con i seguenti:

« — il riassetto delle strutture produttive, anche al fine di adeguare la potenzialità delle stesse alle capacità di assorbimento dei mercati;

— l'istituzione del marchio di origine geografica dell'uva da tavola Italia di Canicattì ».

Art. 2.

L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere nel triennio 1984-86 contributi per:

1) l'estirpazione dei vigneti;

2) l'estirpazione dei vigneti ed il reimpianto con specie arboree o arbustive diverse, nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali;

3) il reinnesto dei vigneti con altre varietà di uva da tavola o da appassire.

I contributi possono essere concessi:

a) nella misura forfettaria di lire 5 milioni per ettaro, elevata a 6 milioni per ettaro in favore dei coltivatori diretti, nonchè dei mezzadri o coloni in analogia a quanto previsto per l'abbandono temporaneo dal regolamento CEE n. 456/1980 del Consiglio del 18 dicembre 1980, nei casi di cui ai numeri 1 e 2 del precedente comma;

b) nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge, per le operazioni successive alle estirpazioni nei casi previsti dal punto 2 del precedente comma. Le relative iniziative hanno la precedenza nei finanziamenti;

c) nella misura del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per gli interventi previsti dal punto 3 del precedente comma e per le conseguenti necessarie operazioni. Tale contributo è elevato al 60 per cento della spesa riconosciuta ammissibile in favore dei coltivatori diretti, nonchè dei mezzadri o dei coloni.

Limitatamente agli interventi di cui ai punti 1 e 2 del primo comma i contributi possono essere concessi per i vigneti che hanno superato il quinto anno di produzione e che non abbiano superato il diciassettesimo anno di età.

Per le finalità di cui alla lett. *a* del presente articolo è autorizzata per il triennio 1984-86 la spesa complessiva di lire 16.500 milioni, di cui lire 5.500 milioni per l'esercizio finanziario 1984.

Art. 3.

Nei casi previsti dai punti 2 e 3 del primo comma dell'art. 2, in aggiunta ai contributi in precedenza previsti può essere concesso un contributo forfettario annuale di lire 1,5 milioni per ettaro, a titolo di rimborso delle spese di coltivazione per il biennio successivo al reimpianto o al reinnesto.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata per il triennio 1984-1986 la spesa complessiva di lire 4.500 milioni, di cui lire 1.500 milioni per l'esercizio finanziario 1984.

Art. 4.

Nei casi in cui i vigneti di uva Italia siano stati realizzati mediante mutui di miglioramento fondiario con il concorso nel pagamento degli interessi da parte della Regione, in aggiunta ai contributi previsti dall'art. 2, può essere concesso, a deconto dell'esposizione debitoria, un contributo pari al 20 per cento del residuo valore capitale mutuato, al netto dell'attualizzazione del concorso regionale sugli interessi.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata per il triennio 1984-1986 la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, di cui lire 1.000 milioni per l'esercizio finanziario 1984.

Art. 5.

Per la concessione, a termini della legislazione regionale vigente in materia di credito agrario, di prestiti di conduzione in favore delle aziende che producono uva Italia e ricadenti nei territori comunali delimitati ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 86 e dell'art. 11 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 58, è autorizzata la spesa, per ciascuno degli esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986, di lire 4.000 milioni.

Art. 6.

Per consentire una più agevole eliminazione dal mercato di uve da tavola con insufficienti caratteristiche qualitative ed organolettiche, nel corso del triennio 1984-1986 in cui trovano applicazione le norme dell'art. 2, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere un contributo integrativo sul prezzo di acquisto del vino proveniente dall'uva Italia ed avviato alla distillazione obbligatoria in applicazione dell'art. 41 del regolamento CEE n. 337/1979 del Consiglio del 5 febbraio 1979 e successive aggiunte e modificazioni.

La misura del contributo non può superare il 20 per cento del prezzo di orientamento fissato dalla CEE per il vino da tavola A1, che entra in vigore lo anno stesso del raccolto in questione.

Il contributo è corrisposto dall'Istituto regionale della vite e del vino sulla base della quantità di prodotto consegnato alle distillerie in applicazione dei contratti con le stesse stipulati. L'Istituto medesimo provvede alla ricezione delle istanze, alla relativa istruttoria nonchè alla liquidazione e pagamento del contributo.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata per il triennio 1984-1986 la spesa annuale di lire 13.000 milioni.

L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato all'inizio di ogni campagna ad accreditare anticipatamente all'Istituto regionale della vite e del vino l'80 per cento della spesa autorizzata.

La somma restante sarà accreditata all'Istituto a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 7.

In favore delle aziende agricole che producono uva Italia è autorizzata la concessione di un contributo di lire 400 per ogni chilogrammo di polietilene acquistato per proteggere i vigneti.

Il contributo è elevato a lire 450 per chilogrammo se a favore di singoli coltivatori diretti e a lire 500 se a favore di cooperative e loro consorzi nonchè di associazioni riconosciute a norma della legge 27 luglio 1967, n. 622 e della legge regionale 6 maggio 1981, n. 81.

Possono essere riammessi alle agevolazioni di cui al presente articolo anche gli acquisti di polietilene destinati al rinnovo delle coperture dei vigneti semprechè vengano effettuati almeno dopo un biennio dalla prima sovvenzione.

Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata per il triennio 1984-1986 la spesa di lire 12.000 milioni, di cui lire 100 milioni per l'esercizio finanziario 1984, lire 5.900 milioni per l'esercizio finanziario 1985 e lire 6.000 milioni per l'esercizio finanziario 1986.

Art. 8.

Alla fine del primo comma dell'art. 6 della legge regionale 30 luglio 1973, n. 28 e successive modifiche, sono aggiunte le seguenti parole:

« nonchè dell'uva da tavola Italia di Canicattì e dei prodotti della relativa trasformazione ».

Art. 9.

A modifica ed integrazione del primo comma dello art. 9 della legge regionale 15 novembre 1982, n. 129, le prove di penetrazione commerciale previste per i mercati degli USA, anche attraverso adeguate iniziative promozionali in favore dell'uva Italia prodotta nel territorio della Regione siciliana, sono estese a tutti i paesi extracomunitari.

Le agevolazioni di cui al secondo comma dello art. 9 della legge regionale 15 novembre 1982, n. 129, sono concesse anche per le iniziative promozionali poste in essere dalle cooperative agricole, consorzi di cooperative ed associazioni di produttori riconosciute che dimostrino di commercializzare l'uva Italia nei mercati extracomunitari.

Art. 10.

L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a redigere la carta delle utilizzazioni agricole e forestali dei suoli siciliani, relativa sia alle situazioni attuali che alle capacità d'uso, avvalendosi della collaborazione delle facoltà di agraria delle Università degli studi di Palermo e di Catania.

La carta di cui al presente articolo sostituisce ad ogni effetto le carte previste dall'art. 28 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, dall'art. 24 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36 e dall'art. 9 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 86 e successive modifiche.

Art. 11.

L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, ai fini della redazione della carta prevista dall'articolo precedente, è autorizzato ad apportare, d'intesa con le Università interessate, le opportune modifiche alle convenzioni già stipulate per la redazione delle carte sostituite, osservando le disposizioni dell'art. 16 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24 e dell'art. 2, secondo comma, della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19 e successive modifiche, nonchè ai programmi esecutivi delle medesime convenzioni, approvati dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

I tempi di redazione della carta delle utilizzazioni agricole e forestali dei suoli saranno stabiliti nei programmi esecutivi di cui al primo comma.

Per la redazione della carta, l'Università degli studi di Palermo dovrà utilizzare apposite aerofotogrammetrie rilevate per tutto il territorio siciliano successivamente al 31 agosto 1984 e dovrà fornire all'Università degli studi di Catania le aerofotogrammetrie relative ai territori ai quali avrà riguardo l'attività di questa Università.

I fondi già attribuiti alle Università degli studi di Catania e Palermo per la redazione delle carte sostituite possono essere utilizzati per la redazione della carta delle utilizzazioni agricole e forestali dei suoli siciliani, in relazione alle convenzioni ed ai programmi esecutivi di cui al primo comma. Per le stesse finalità è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 3.500 milioni, di cui lire 1.700 milioni per l'esercizio finanziario 1984 e lire 1.800 milioni per l'esercizio finanziario 1985.

Le sezioni operative e quelle periferiche dell'assistenza tecnica, istituite con la legge regionale 1° agosto 1977, n. 73, possono essere autorizzate, su richiesta delle Università degli studi di Catania e di Palermo, a prestare la propria attività per lo svolgimento di specifici compiti inerenti alla realizzazione della carta suindicata.

Per quanto non espressamente richiamato dall'articolo precedente e dal presente articolo, sono abrogate le disposizioni dell'art. 28 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, dell'art. 24 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36, dell'art. 9 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 86.

Art. 12.

L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad istituire il « Comitato tecnico-scientifico per la redazione della carta delle utilizzazioni agricole e forestali dei suoli siciliani », composto da due docenti della facoltà di agraria dell'Università degli studi di Catania, da due docenti della facoltà di agraria dell'Università degli studi di Palermo, desi-

gnati dai rispettivi consigli di facoltà, e da quattro dirigenti dei ruoli tecnici agrario e delle foreste dello Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

Il Comitato è nominato con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste ed è presieduto dal direttore regionale per gli interventi strutturali dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste o da un dirigente dallo stesso delegato. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente amministrativo dell'Assessorato con qualifica non inferiore ad assistente.

Il Comitato determina gli indirizzi generali ed i relativi aggiornamenti concernenti la redazione della carta delle utilizzazioni agricole e forestali dei suoli siciliani anche al fine di uniformarne le metodologie.

A tutti i componenti del Comitato tecnico-scientifico sono corrisposti, salvi, in quanto spettanti, i rimborsi spese e le indennità di missione nella misura prevista per il direttore regionale, i compensi previsti dalla deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 1980, n. 145 e successive aggiunte e modificazioni, con le modalità ivi indicate.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 10 milioni per ciascuno degli anni 1984, 1985 e 1986.

Gli oneri ricadenti negli esercizi successivi saranno determinati a norma dell'art. 7, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche.

Art. 13.

La spesa complessiva di lire 90.530 milioni, di cui lire 26.810 milioni per l'anno 1984 e lire 63.720 milioni per gli anni 1985-1986, autorizzata per le finalità della presente legge, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 06.78 « Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi ».

All'onere di lire 26.810 milioni ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede, quanto a lire 18.810 milioni con parte delle disponibilità del cap. 21257 e quanto a lire 8.000 milioni con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Gli oneri relativi alle finalità degli articoli 2, 3 e 4, ricadenti negli esercizi finanziari 1985-1986, saranno determinati a norma dell'art. 7, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche.

Art. 14.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Catania, addì 21 agosto 1984

SARDO

D'ALIA

LEGGE 21 agosto 1984, n. 51.

Nuove norme sulle anticipazioni per il conferimento di uva alle cooperative cantine sociali ed altri interventi nel settore del credito agrario.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale *della Regione n. 36 del 22 agosto 1984)*

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198 e successive modifiche, è sostituito con il seguente:

« La Regione, attraverso l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC), concede annualmente un concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti agrari contratti, nella forma dell'apertura di credito in conto corrente agrario prevista dall'art. 11 della legge 1 luglio 1977, n. 403, dalle cantine sociali aventi sede ed operanti in Sicilia, per i seguenti scopi:

a) corresponsione di anticipazioni ai soci conferenti uva ai sensi dell'art. 2, n. 4, lett. *b*, della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modifiche ed integrazioni;

b) copertura delle spese di gestione connesse alla lavorazione, trasformazione e vendita collettiva del prodotto ammassato, ai sensi dell'art. 2, n. 1, della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modifiche ed integrazioni.

Le anticipazioni di cui alla lett. *a* del comma precedente verranno corrisposte ai soci conferenti per ogni quintale di uva conferita, in misura non superiore al 60 per cento del prezzo di orientamento stabilito annualmente dalla CEE per i corrispondenti tipi di vino.

Il Presidente della Regione, entro il 10 agosto di ogni anno, su proposta dell'Assessore regionale per la agricoltura e le foreste, determina, con proprio decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione, la misura delle anticipazioni da corrispondersi per ogni quintale di uva conferita in conformità dei criteri di cui al secondo comma del presente articolo. Con lo stesso decreto sarà determinato per ogni quintale di uva conferita l'ammontare dei prestiti previsti dalla lett. *b* del primo comma.

I prestiti agrari di cui al presente articolo sono concessi, per l'intero quantitativo del prodotto conferito, per la durata di 12 mesi.

In deroga agli articoli 14 e 24 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 87 e successive modifiche, il concorso negli interessi a carico della Regione sui prestiti di cui al presente articolo sarà determinato in misura tale che l'onere a carico delle cooperative prestatarie sia del 4 per cento.

La liquidazione del concorso regionale sugli interessi relativi ai prestiti di cui al presente articolo sarà effettuata dall'IRCAC direttamente agli istituti di credito finanziatori, con le seguenti modalità:

— per un importo pari al 60 per cento dell'onere calcolato a carico della Regione sull'ammontare dei prestiti consentiti entro il termine di scadenza degli stessi;

— a saldo, dietro rendicontazione, alla scadenza definitiva delle operazioni.

Ai fini della determinazione della misura delle anticipazioni da operare a termini del terzo comma, per quintale d'uva base a 20 gradi Babo, il prezzo di orientamento di ciascun tipo di vino dev'essere moltiplicato per dieci Il prezzo di orientamento, nonchè il tasso di cambio della lira verde da assumere a base del predetto calcolo, dovranno essere quelli in vigore per la medesima campagna viticola cui si riferisce il prodotto in causa.

Sono abrogate le norme della legge regionale 30 luglio 1973, n. 28 e successive modificazioni, che risultino in contrasto con le disposizioni di cui ai commi precedenti.

La Regione concede fidejussione per la differenza fra la misura delle anticipazioni previste dalle norme sul credito agrario e la misura delle anticipazioni previste dal presente articolo.

Tale differenza e la conseguente garanzia fidejussoria sono determinate con il decreto del Presidente della Regione previsto dal presente articolo.

La fidejussione è valida per l'intera differenza come sopra determinata fino all'estinzione dei prestiti e diviene operante previa escussione dei debitori principali entro un anno dalla scadenza dei prestiti stessi.

Per la vendemmia 1984, il termine indicato dal terzo comma e fissato al 31 agosto.

Per far fronte agli eventuali oneri derivanti dalla concessione della fidejussione prevista dal presente articolo, è autorizzata, per l'anno finanziario 1984, la spesa di lire 30 milioni ».

Art. 2.

A favore degli organismi cooperativi e consortili del settore vitivinicolo che vantino crediti nei confronti dell'AIMA, l'IRCAC è autorizzato a concedere il concorso negli interessi su anticipazioni che possono essere erogate dagli istituti bancari dai quali gli organismi stessi hanno assunto i finanziamenti di cui all'art. 1.

Le anticipazioni di cui al precedente comma possono essere concesse previa cessione dei crediti, per la durata massima di mesi sei, al tasso previsto dal quinto comma dell'art. 2 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198, così come sostituito dal precedente articolo.

Nel caso di riscontrata esposizione debitoria a carico degli organismi cooperativi e consortili, le anticipazioni riscosse vengono portate a deconto dell'esposizione medesima.

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198, è sostituito con i seguenti:

« I pagamenti delle anticipazioni ai soci produttori di cantine sociali sono effettuati direttamente dagli istituti bancari, a tal fine autorizzati dall'IRCAC, a mezzo di assegno non trasferibile sulla base di appositi bollettini di conferimento disposti dalle cantine sociali medesime e contenenti l'indicazione degli estremi personali del socio conferente, i dati catastali relativi al fondo vitato, la quantità e la gradazione media delle uve conferite.

E' fatto assoluto divieto agli organismi cooperativi per lo stesso fondo vitato di redigere più di un solo bollettino di conferimento ».

Art. 4.

Per la vendemmia 1984, ai fini della concessione delle agevolazioni previste dalla legge regionale 13 agosto 1979, n. 198 e successive modifiche, le cooperative cantine sociali interessate sono tenute a redigere e ad aggiornare i catastini di cui all'art. 10 della medesima legge entro il 30 settembre 1984 ed a presentarli, in deroga al disposto degli ultimi due commi dello stesso articolo, direttamente all'Assessorato regionale della agricoltura e delle foreste, all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca ed all'IRCAC.

I catastini anzidetti debbono essere corredati dell'apposita delibera del consiglio di amministrazione della cooperativa, che li approva, e debbono riportare gli estremi della stessa.

E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 18 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26.

Art. 5.

L'art. 10 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198 è sostituito con il seguente:

« Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza per un'efficace programmazione nel settore vitivinicolo e predisporre mezzi e strumenti più idonei per salvaguardare e valorizzare la produzione, nonchè tutelare i redditi di lavoro dei viticoltori, è istituito il catasto viticolo delle cantine sociali.

Per l'attuazione delle sopradette finalità le cooperative cantine sociali, che intendono usufruire delle agevolazioni previste dalla presente legge nonchè dalle altre norme della vigente legislazione regionale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge regionale **21 agosto 1984**, n. 51, provvedono alla redazione del proprio "catastino", accertando i seguenti elementi per ciascuno dei fondi vitati posseduti dai soci aderenti e rispetto ai quali i medesimi sono impegnati al conferimento del prodotto: tutti gli elementi utili ad individuare i proprietari e/o conduttori a qualsiasi titolo interessati; il titolo di possesso del fondo; gli estremi catastali; la superficie, il tipo e l'età dell'impianto;

l'eventuale sistema di irrigazione di soccorso adottato; l'estensione della superficie irrigata, ed ogni altro elemento ritenuto utile ed opportuno.

Il catastino è elaborato e sottoscritto da un tecnico agricolo munito di laurea in scienze agrarie o di diploma in materie agrarie, iscritto al rispettivo albo o collegio professionale, ed è trasmesso entro il 31 luglio di ogni anno direttamente all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca ed all'IRCAC.

I catastini anzidetti debbono risultare corredati di apposita delibera di approvazione degli stessi ad opera del consiglio di amministrazione delle cooperative e devono riportare gli estremi della medesima.

Lo schema di catastino e l'indicazione degli elementi che devono essere contenuti dallo stesso è approvato, sentito il Comitato regionale per la lotta contro la sofisticazione dei vini, con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste d'intesa con l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ».

Il disposto del presente articolo si applica a decorrere dall'anno 1985.

Art. 6.

La richiesta di anticipazione di cui alla legge regionale 13 agosto 1979, n. 198 e successive modifiche, avanzata dalla cantina sociale, dovrà essere corredata anche di apposita delibera del consiglio di amministrazione, controfirmata dall'enologo della cantina e vistata dal collegio sindacale, nella quale sono indicate le previsioni riguardanti le quantità di uva bianca e/o di uva nera da ricevere in conferimento e le relative gradazioni medie zuccherine. Sulla base della predetta delibera l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) rilascia specifico nulla osta per il finanziamento da parte degli istituti di credito.

Entro i sessanta giorni successivi alla chiusura delle operazioni di conferimento, gli organismi medesimi sono tenuti a trasmettere all'IRCAC, nonchè all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste ed all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, una dichiarazione corredata di apposita delibera del consiglio di amministrazione, controfirmata dall'enologo della cantina e vistata dal collegio sindacale, nella quale siano indicati i dati consuntivi delle operazioni di vendemmia con la specificazione delle quantità e tipi di uva ricevuti in conferimento nonchè le relative gradazioni medie zuccherine, e la rispondenza dei dati anzidetti a quelli riportati nel registro di carico e scarico vidimato dal competente Servizio per la repressione delle frodi.

La predetta dichiarazione deve, inoltre, attestare che le uve ricevute in conferimento sono state prodotte dai soci di cui al catastino delle cooperative cantine sociali, presentato ed aggiornato ai sensi del precedente art. 4.

Art. 7.

Al settimo comma dell'art. 4 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198, le parole: « entro il 15 giugno », sono sostituite con le seguenti. « entro il 15 agosto ».

Art. 8.

Le anticipazioni di cui all'art. 2 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198, in deroga al sesto comma dell'art. 4 della legge regionale medesima e limitatamente alla vendemmia 1984, possono essere concesse anche per i quantitativi di uva conferiti eccedenti la capacità ricettiva delle cooperative cantine sociali interessate, ancorchè tali eccedenze superino il terzo della predetta capacità ricettiva.

Art. 9.

La concessione dei benefici prevista dalla lett. *a* dell'art. 2 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198, è estesa anche alla vendemmia 1984 in favore delle cooperative vitivinicole previste dall'art. 5 della medesima legge regionale 13 agosto 1979, n. 198 e successive aggiunte e modificazioni.

Le suddette cooperative sono tenute agli adempimenti disposti dagli articoli 4 e 6 della presente legge, nonchè dall'art. 2, settimo comma, della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198.

Art. 10.

Per le finalità di cui all'art. 22 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 87, è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni.

Art. 11.

Per le finalità di cui alla legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12 e successive modifiche, il fondo di rotazione dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) è incrementato di lire 5.000 milioni per l'anno finanziario 1984.

Art. 12.

Ai fini dell'utilizzazione degli stanziamenti recati dagli articoli 18, 24 e 25 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 86 e dall'art. 42 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 105, destinati alla realizzazione di impianti collettivi per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, gli aiuti previsti dagli articoli 1 e 2, terzo comma, e dall'art. 3 della legge regionale 28 luglio 1978, n. 23, nonchè dall'art. 9. della legge regionale 2 marzo 1981, n. 16, non possono superare complessivamente, in qualunque for-

ma erogati, la misura massima fissata dal regolamento CEE n. 355/1977 del Consiglio del 15 febbraio 1977 e successive aggiunte e modifiche.

A richiesta del beneficiario l'aiuto regionale può essere concesso alternativamente secondo una delle seguenti forme:

a) contributo in conto capitale sino al 65 per cento della spesa ammessa a favore delle associazioni di produttori agricoli e zootecnici, elevato sino al 75 per cento per le cooperative agricole e zootecniche e loro consorzi, nonchè per le associazioni di produttori riconosciute ai sensi delle leggi 27 luglio 1967, n. 622 e 8 luglio 1975, n. 306;

b) le medesime aliquote contributive e i mutui a tasso agevolato sino alla concorrenza della spesa ammessa, previsti dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 28 luglio 1978, n. 23, determinando il concorso regionale negli interessi nella misura necessaria per assicurare il rispetto del limite di intervento fissato dal primo comma;

c) in favore dei medesimi soggetti di cui alla lett. *a*, un contributo in conto capitale pari al 50 per cento della spesa ammessa ed il concorso nel pagamento degli interessi di cui all'art. 2 della legge regionale 28 luglio 1978, n. 23, su mutui di importo pari alla differenza tra la spesa ammessa ed il contributo in conto capitale concesso, nel rispetto del disposto del precedente primo comma. Nei confronti delle sole associazioni di produttori agricoli e zootecnici, il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui anzidetti è ridotto di un punto percentuale.

Art. 13.

Per la concessione del concorso sugli interessi tramite l'IRCAC sui prestiti agrari contratti dalle cantine sociali, in attuazione degli articoli da 1 a 9 della presente legge, la spesa di cui all'art. 2 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198 e successive modifiche ed integrazioni, è incrementata per l'anno finanziario 1984 di lire 10.000 milioni.

All'onere di lire 15.530 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede quanto a lire 30 milioni con parte delle disponibilità del cap. 21257 e quanto a lire 15.500 milioni con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo, codice pluriennale 06.78 « Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi ».

Art. 14.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Catania, addì 21 agosto 1984

SARDO

D'ALIA — MEZZAPELLE

LEGGE 21 agosto 1984, n. 52.

Nuovi interventi nel settore forestale.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale *della Regione n. 36 del 22 agosto 1984)*

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli interventi della Regione in materia di difesa e conservazione del suolo, di tutela degli equilibri ambientali e di conservazione della natura devono essere attuati in conformità del piano generale di massima previsto dall'art. 1 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 36.

L'Amministrazione regionale, per la redazione del piano suddetto, si avvale dell'apporto di un Comitato tecnico-scientifico con il compito di coordinare gli studi, le ricerche e l'elaborazione degli atti relativi.

Il piano dovrà essere redatto entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Il Comitato di cui all'art. 1, nominato con decreto del Presidente della Regione, è così composto:

— i rettori delle Università degli studi di Catania, Messina e Palermo, o loro delegati;

— 9 docenti universitari, uno per ogni facoltà, scelti, ove possibile, fra terne designate, rispettivamente, dai consigli delle facoltà di architettura, agraria, ingegneria e scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Palermo; delle facoltà di agraria, ingegneria e scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Catania; delle facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e medicina veterinaria dell'Università di Messina;

— il direttore regionale della programmazione;

— i direttori regionali dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste;

— il direttore regionale dell'Assessorato dei lavori pubblici;

— il direttore regionale dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente;

— il direttore regionale dei beni culturali ed ambientali;

— il direttore regionale dell'Assessorato dell'industria;

— l'ispettore regionale tecnico;

— il provveditore alle opere pubbliche di Palermo.

Il Comitato è presieduto da un coordinatore, scelto fra esperti di provata competenza tecnica, scientifica ed amministrativa in materia di difesa e conservazione del suolo, nominato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la agricoltura e le foreste.

Le funzioni di segreteria del Comitato sono disimpegnate dall'ufficio di coordinamento di cui al successivo art. 4.

Il Comitato riferisce periodicamente sull'andamento degli studi e delle ricerche ed entro il 30 giugno di ogni anno presenta la relazione di cui al successivo art. 6 al Presidente della Regione che, ogni qualvolta lo ritenga necessario, potrà convocare il Comitato stesso per le opportune verifiche di attuazione.

Le Università di Catania, Messina e Palermo potranno collegarsi tra loro, ai sensi e per gli effetti dello art. 91 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, al fine di costituire un Centro interuniversitario che provvederà ad eseguire gli studi e le ricerche di cui sopra in base alle direttive del Comitato tecnico-scientifico. Ove non si provveda alla costituzione del Centro suddetto, ciascun Ateneo potrà organizzare l'esecuzione degli studi e delle ricerche mediante l'affidamento degli stessi agli istituti o dipartimenti universitari.

Art. 3.

Le somme occorrenti per le strumentazioni, le dotazioni mobili, le spese di funzionamento e quant'altro occorra per le finalità di cui agli articoli precedenti, saranno versate annualmente al Centro interuniversitario o a ciascun Ateneo i quali utilizzeranno i fondi secondo le norme di contabilità previste dai propri ordinamenti e regolamenti.

Il piano di riparto delle somme stanziate in ciascun esercizio finanziario sara adottato dal Comitato tecnico-scientifico.

Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Centro interuniversitario e/o ciascun Ateneo presenteranno una relazione analitica dimostrativa dell'utilizzazione delle somme nell'anno precedente.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata per gli esercizi finanziari dal 1984 al 1986 la complessiva spesa di lire 15.000 milioni, di cui lire 5.000 milioni a carico dell'esercizio in corso.

Per gli esercizi 1987 e 1988 la spesa sarà determinata ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 4.

Per assicurare anche il collegamento con gli organismi universitari, è istituito, alle dipendenze della direzione regionale delle foreste, apposito ufficio di coordinamento che curerà rilevamenti, studi ed elaborazione di dati e di atti, secondo le direttive del Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2.

All'ufficio di coordinamento di cui al primo comma, che assolverà anche le funzioni di segreteria del Comitato tecnico-scientifico, è preposto un dirigente tecnico forestale di provata capacità tecnica ed esperienza, con almeno quindici anni di anzianità nella qualifica.

Alle spese di funzionamento del predetto ufficio provvede l'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana.

Art. 5.

Il piano generale di massima, articolato in piani di bacino, corrispondenti alle singole unità idrografiche nel territorio regionale, deve prevedere:

— le direttive generali in base alle quali devono essere attuati gli interventi per la difesa del suolo e la sistemazione idraulica e idrogeologica;

— le opere idrauliche, idraulico-forestali, idraulico-agrarie, nonchè tutti gli interventi destinati alla sistemazione del bacino, alla regolazione dei corsi d'acqua, alla difesa degli abitati contro i movimenti franosi e gli altri fenomeni di dissesto e le esondazioni dei fiumi e dei torrenti, con l'indicazione delle priorità di intervento;

— le opere di forestazione, di formazione e miglioramento di prati e pascoli, di consolidamento dei terreni ed ogni altro intervento concernente la conservazione del suolo; gli interventi di tipo conservativo del patrimonio boschivo e di difesa dei boschi dagli incendi;

— gli interventi relativi alla protezione della natura, alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente, nel rispetto delle indicazioni e delle prescrizioni degli organi previsti dalla legge regionale 6 maggio 1981, n. 98;

— il programma di acquisizione al demanio forestale della Regione di boschi, di terreni nudi, boscati e cespugliati necessari per la costituzione di aziende silvo-pastorali e faunistiche e per l'attuazione degli altri compiti istituzionali dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana;

— l'indicazione delle zone da assoggettare a particolari limitazioni con speciale riguardo alla difesa del suolo, alla regolazione dei corsi d'acqua ed ai vincoli di carattere paesaggistico, naturalistico ed idrogeologico;

— gli interventi volti a regolare l'estrazione di materiali litoidi dagli àlvei o, in funzione della loro capacità effettiva di ripascimento, le limitazioni ed i vincoli per finalizzarli alla destinazione ed al riequilibrio dei corsi d'acqua;

— le opere di bonifica e di bonifica montana connesse alla difesa del suolo e quelle da attuarsi anche fuori dai comprensori in atto classificati;

— le previsioni concernenti la costruzione di piccoli e medi serbatoi artificiali per la regolazione delle piene e per l'utilizzazione dell'acqua a scopi irrigui e plurimi nelle zone montane o collinari interne;

— il proseguimento e completamento delle opere idrauliche, idraulico-forestali, agrarie, di rimboschimento e di riforestazione nonchè di altre opere di difesa del suolo già intraprese, in quanto compatibili con le finalità del piano di bacino.

Il piano generale di massima deve contenere le previsioni finanziarie necessarie per la realizzazione degli interventi indicati per ciascun bacino idrografico, nonchè quelle occorrenti per le opere a carattere irriguo e per l'attuazione delle opere di manutenzione ordinaria e di ripristino delle opere pubbliche di bonifica.

Art. 6.

Al finanziamento poliennale del piano generale di massima si provvederà nell'ambito della legge con la quale il piano medesimo dovrà essere approvato, a norma dell'art. 1 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 36 e successive aggiunte e modificazioni.

Nelle more della definizione del piano generale di massima richiamato all'art. 1 della presente legge, il Comitato tecnico-scientifico, entro il 30 giugno di ogni anno, formulerà le proposte concernenti gli interventi da attuare nell'anno successivo, sulla base delle indicazioni emerse dagli studi già avviati e tenuto conto delle priorità emergenti nei singoli settori.

Al fine di acquisire il parere degli enti locali sulle proposte formulate dal Comitato tecnico-scientifico il Presidente della Regione promuove annualmente una conferenza consultiva delle rappresentanze unitarie dell'ANCI e dell'UNCEM.

Gli stanziamenti occorrenti per la realizzazione delle opere di cui al secondo comma sono iscritti nel bilancio annuale di previsione della spesa.

I programmi annuali predisposti dall'Amministrazione regionale sono approvati dalla Giunta regionale, sentite le competenti Commissioni legislative dell'Assemblea regionale.

Art. 7.

L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, di concerto con l'Assessore regionale per i lavori pubblici, ridetermina con proprio decreto i bacini imbriferi montani nel territorio della Regione, delimitando il perimetro di ognuno. Tale determinazione dev'essere adottata entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Nel territorio così delimitato, la competenza primaria, in materia di sistemazioni idrauliche e forestali, è attribuita al Corpo forestale della Regione.

Art. 8.

Il Comitato tecnico-amministrativo di cui all'art. 1 della legge regionale 28 luglio 1983, n. 87, oltre alle attribuzioni sulla materia di competenza dell'Azienda delle foreste demaniali esprime i pareri di cui agli articoli 15 e 16 della legge regionale 8 marzo 1971 n. 5, per le opere pubbliche, nonchè per le forniture di cui all'art. 14 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 84, rientranti nella competenza del settore forestale.

Art. 9.

Il primo comma dell'art. 13 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88, già modificato con l'art. 4 della legge regionale 28 luglio 1983, n. 87, è sostituito con il seguente:

« Il Comitato tecnico-amministrativo, nominato con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, è così composto:

a) il direttore regionale del Corpo forestale, che lo presiede;

b) il vice direttore dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione;

c) l'avvocato distrettuale dello Stato di Palermo o un suo delegato;

d) 5 dirigenti tecnici forestali;

e) 2 dirigenti amministrativi;

f) 3 ingegneri capi dell'ufficio del Genio civile;

g) 1 dirigente del ruolo tecnico dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;

h) 3 esperti in materia idraulico-forestale, scelti preferibilmente tra docenti universitari.

Ai membri esterni del Comitato tecnico-amministrativo spetta un compenso in misura pari a quello corrisposto ai componenti del Consiglio di amministrazione a norma dell'ultimo comma del precedente art. 9 ».

Art. 10.

Per i complessi boscati, le riserve e le altre aree di interesse naturalistico e paesaggistico ricadenti nei terreni comunque appartenenti ai comuni i relativi organi consiliari possono richiedere con apposita delibera e ottenere che gli interventi necessari siano effettuati direttamente dall'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana e a totale carico della medesima.

Ove, ai fini della tutela e del miglioramento del patrimonio boschivo ovvero della conservazione dello ambiente, gli interventi si rendano urgenti ed indifferibili, sentito il Comitato tecnico-amministrativo di cui all'art. 8 della presente legge, l'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana è autorizzata ad effettuare sui terreni dei predetti comuni gli interventi stessi, anche in assenza della richiesta di cui al primo comma.

Per gli interventi di cui ai precedenti commi da attuare in aree protette ai sensi della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, dovrà essere richiesto il preven-

tivo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.

Art. 11.

L'Azienda delle foreste demaniali e gli ispettorati ripartimentali delle foreste, anche al fine di una più diversificata e produttiva utilizzazione dei lavoratori assunti, indirizzano la propria azione, a decorrere dall'esercizio finanziario in corso, oltre che agli interventi di cui all'art. 5, anche agli interventi concernenti le utilizzazioni boschive, ivi compresi quelli per la creazione di impianti di prima lavorazione, interventi per la formazione e la gestione di giardini alpini e la costituzione e gestione di musei forestali, nonchè iniziative volte a realizzare la produzione di essenze forestali, la coltivazione e commercializzazione di piante officinali, l'impianto e la coltivazione di piante da frutto tipiche delle zone di collina e di montagna ed ogni altra iniziativa finalizzata alla valorizzazione produttiva delle risorse delle aree demaniali, nel rispetto degli equilibri ambientali.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad estendere gli interventi per la prevenzione e la lotta contro gli incendi boschivi anche alle aree delle riserve naturali e dei parchi di cui alla legge regionale 6 maggio 1981, n. 98.

L'Azienda delle foreste demaniali è autorizzata, altresì, sentito il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale di cui alla citata legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, ad eseguire nelle predette aree interventi di conservazione, miglioramento e valorizzazione.

Per gli interventi di cui all'art. 5, eseguibili in amministrazione diretta, l'Azienda e gli ispettorati ripartimentali delle foreste indirizzeranno la propria azione alla realizzazione di opere di sistemazione idraulico-forestale, rinsaldamenti di terreni franosi, calanchivi o gravemente dissestati, ivi compresi i versanti lungo le arterie stradali e le pertinenze idrauliche ed i lavori occorrenti per opere di raccolta delle acque ad uso irriguo, nonchè l'esecuzione di opere di bonifica connesse, ugualmente eseguibili in amministrazione diretta nel demanio forestale della Regione e nei terreni comunque affidati in gestione all'Amministrazione forestale.

Art. 12.

L'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana è autorizzata, sentito il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale di cui allo art. 3 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, ad effettuare gli interventi necessari per il ripristino, miglioramento, conservazione e valorizzazione di ville e parchi pubblici comunali che rivestano significativo interesse dal punto di vista ambientale e paesaggistico, nonchè di quelli previsti dall'art. 32 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98.

L'effettuazione degli interventi di cui al presente articolo è subordinata alla stipula di apposite convenzioni tra i comuni interessati e l'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana, semprechè i predetti comuni avanzino la relativa richiesta sulla base di delibera consiliare.

Art. 13.

Le garanzie occupazionali previste dalla legge regionale 18 aprile 1981, n. 66 e successive modifiche, sono prorogate per il triennio 1984-86 nei confronti dei lavoratori iscritti negli elenchi istituiti dall'art. 6 della legge medesima, a condizione che gli stessi non abbiano maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità. Si applica il disposto dell'art. 9 della citata legge regionale 18 aprile 1981, n. 66.

Art. 14.

Dopo il conseguimento dei minimi occupazionali previsti dall'art. 2 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 66, all'ulteriore fabbisogno si provvede, per il 50 per cento, con i lavoratori delle liste ordinarie del collocamento agricolo mentre il restante 50 per cento è riservato ai giovani disoccupati, di età compresa tra i 18 e 29 anni, iscritti nelle stesse liste.

Ai fini predetti nella formulazione dei programmi annuali del triennio 1984-86 dovrà essere previsto da parte degli ispettorati ripartimentali delle foreste e dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana un fabbisogno non inferiore a trecentomila giornate lavorative.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata, a carico del bilancio della Regione per l'esercizio in corso, l'ulteriore spesa di lire 10.000 milioni.

L'art. 7 della citata legge regionale 18 aprile 1981, n. 66, è abrogato.

Art. 15.

Per le esigenze di carattere permanente connesse all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta, l'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana e gli ispettorati ripartimentali delle foreste continuano ad avvalersi degli operai assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi degli articoli 1 e 10 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 66, a condizione che gli stessi non abbiano ancora maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità.

Art. 16.

Nella prima applicazione della presente legge conseguono l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato i lavoratori che, in ciascun anno del triennio di applicazione della legge regionale 18 aprile 1981, n. 66, abbiano effettuato, alle dipendenze della Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana e degli ispettorati ripartimentali delle foreste, prestazioni non inferiori a 180 giornate lavorative.

Conseguono, altresì, l'iscrizione negli elenchi istituiti dall'art. 6 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 66, i lavoratori delle liste ordinarie che nel predetto triennio abbiano effettuato, in ciascun anno, prestazioni non inferiori, per le rispettive fasce occupazionali, a 51, 101 e 151 giornate lavorative.

Il contingente di cui al secondo comma dell'art. 14 è incrementato annualmente di un numero di giornate lavorative pari a quello che si renderà disponibile per effetto della diminuzione del numero degli operai iscritti nelle varie fasce occupazionali a seguito di pensionamento.

Art. 17.

Fermo restando il disposto del secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 36, tutte le attribuzioni in materia di stato giuridico e trattamento economico del personale del Corpo forestale, ivi compresi i corsi ed i concorsi, sono demandati alla Direzione regionale delle foreste.

Art. 18.

Fermo restando il disposto dell'art. 3 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, gli uffici speciali ivi previsti possono essere costituiti, anche in relazione ai nuovi compiti attribuiti al Corpo forestale, con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previa deliberazione della Giunta regionale.

Art. 19.

La direzione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana è articolata in gruppi di lavoro costituiti con le modalità di cui all'art. 4 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7.

Art. 20.

All'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana è attribuito il compito di provvedere alla dotazione, gestione ed organizzazione dei mezzi operativi per l'attuazione degli interventi di difesa dei boschi dagli incendi nonchè di tutte le attrezzature, apparecchiature, automezzi occorrenti al Corpo forestale.

Per la finalità di cui al precedente comma è istituito, in seno alla direzione dell'Azienda delle foreste demaniali, apposito gruppo di lavoro.

Art. 21.

La norma di cui al primo comma dell'art. 37 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è estesa a tutte le altre riserve naturali istituite nel territorio della Regione ai sensi dell'art. 31 della stessa legge, nonchè alle aree vincolate ai sensi del terzo comma dell'art. 6 della legge medesima.

Art. 22.

I ruoli del Corpo forestale della Regione sono ristrutturati secondo la tabella A annessa alla presente legge che sostituisce le tabelle A e B annesse alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88.

Art. 23.

Il ruolo degli agenti venatori istituito con l'art. 56 della legge regionale 30 marzo 1981, n. 37, è soppresso.

Il personale già inquadrato nel predetto ruolo, a norma dell'art. 57 della legge regionale 30 marzo 1981, n. 37, è immesso in un ruolo speciale ad esaurimento.

Per assicurare lo svolgimento delle funzioni di vigilanza, dei compiti e delle attività già attribuite dalla legge regionale anzidetta agli agenti venatori, gli ispettorati ripartimentali delle foreste, competenti per territorio, tenendo conto delle indicazioni all'uopo fornite dalle ripartizioni faunistiche venatorie, provvedono ad attuare appositi programmi operativi tramite i distaccamenti forestali.

Art. 24.

L'ultimo comma dell'art. 9 della legge regionale 5 aprile 1972, n. 24, è abrogato.

Art. 25.

Rientrano nelle mansioni degli agenti tecnici forestali anche l'impiego di mezzi ed attrezzature operative, nonchè la guida di automezzi per far fronte alle esigenze connesse all'esecuzione dei lavori ed alla difesa di boschi contro gli incendi.

Art. 26.

Il personale del Corpo forestale può essere utilizzato nelle operazioni di ricognizione e di controllo degli incendi boschivi da attuare anche con l'impiego di mezzi aerei messi a disposizione nel quadro della protezione civile.

Ai fini predetti l'Azienda delle foreste demaniali provvede a stipulare le relative polizze di assicurazione per il personale impiegato nei voli.

Per le ore di volo effettuate a norma del precedente comma, viene corrisposta al personale un'indennità in misura pari al compenso orario previsto per il lavoro straordinario, con la maggiorazione del 60 per cento.

Art. 27.

L'art. 4 della legge regionale 5 aprile 1972, n. 24, è sostituito con il seguente:

« L'assunzione delle guardie forestali viene effettuata mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) età non inferiore agli anni 21 e non superiore agli anni 25, salvo le eccezioni di legge;

c) idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio forestale di montagna ed alle funzioni di cui al precedente art. 3;

d) titolo di studio di scuola dell'obbligo;

e) buona condotta;

f) avere adempiuto agli obblighi di leva, se di sesso maschile.

Non sono ammessi al concorso gli aspiranti che siano stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che abbiano riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o siano sottoposti a misura di prevenzione.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904, il candidato è sottoposto ad un esame clinico generale ed a prove strumentali di laboratorio.

Il giudizio di idoneità o di non idoneità espresso dalla commissione medica è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

La commissione medica di cui al precedente comma, presieduta dall'ufficiale medico di cui all'art. 32 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88, è composta: da un ufficiale medico designato dall'Ospedale militare di Palermo e da un dirigente sanitario dell'Assessore regionale della sanità.

Superata la visita psico-fisica, i candidati sono sottoposti alla prova attitudinale da una commissione composta dal direttore regionale del Corpo forestale che la presiede, da un dirigente medico selettore della polizia di Stato o delle forze armate, designato dalla competente autorità, da un dirigente tecnico forestale.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un dirigente amministrativo.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti attitudinali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904, al candidato sono proposti dalla commissione di cui al sesto comma una serie di *tests* collettivi ed individuali.

I candidati giudicati idonei dovranno sostenere una prova scritta ed un colloquio.

La prova scritta consiste in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica.

Il colloquio verte sulle seguenti materie:

a) diritti e doveri dell'impiegato;

b) nozioni generali sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato e della Regione siciliana;

c) nozioni sui servizi e sulle attribuzioni del Corpo forestale.

La commissione esaminatrice, nominata con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, presieduta dal direttore regionale del Corpo forestale, è composta dall'Ispettore generale della polizia di Stato presso la Presidenza della Regione, da due dirigenti tecnici forestali e da un dirigente amministrativo.

I vincitori del concorso sono nominati allievi guardie forestali e vengono ammessi a frequentare un corso di istruzione e di addestramento presso la Scuola del Corpo forestale dello Stato, di durata non inferiore a sei mesi.

La nomina a guardia forestale si consegue con il superamento degli esami teorico-pratici che si svolgeranno presso la medesima Scuola al termine del corso ».

Art. 28.

L'art. 5 della legge regionale 5 aprile 1972, n. 24, è sostituito con il seguente:

« L'assunzione dei sottufficiali forestali avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) età non inferiore agli anni 21 e non superiore agli anni 28, salvo le eccezioni di legge;

c) idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio forestale di montagna ed alle funzioni di cui al precedente art. 3;

d) titolo di studio di scuola media superiore;

e) buona condotta;

f) avere assolto agli obblighi di leva.

Non sono ammessi al concorso gli aspiranti che siano stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che abbiano riportato condanne a pena detentiva per delitto non colposo o siano stati sottoposti a misura di prevenzione.

Possono partecipare al concorso, anche in assenza del titolo di studio, purchè non abbiano ancora raggiunto il 40° anno di età, le guardie forestali che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio e che non abbiano riportato, nell'ultimo biennio, la censura o sanzione disciplinare più grave.

Ai candidati di cui al precedente comma è riservato un terzo dei posti messi a concorso. Se i posti riservati non vengono interamente coperti, quelli restanti vanno ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria.

Per l'accertamento dei requisiti dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale e per la nomina della commissione esaminatrice si applicano le disposizioni previste dall'articolo precedente.

I candidati giudicati idonei dovranno sostenere una prova scritta consistente nello svolgimento di un tema di cultura generale ed una prova orale vertente sui servizi d'istituto del Corpo forestale e sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato e della Regione siciliana, nonchè su elementi di diritto penale.

I vincitori del concorso sono nominati allievi sottufficiali e vengono ammessi a frequentare apposito corso di formazione tecnico-professionale di durata non inferiore a sei mesi presso la Scuola del Corpo forestale dello Stato.

La nomina a brigadiere forestale si consegue previo superamento delle prove scritte, orali e pratiche che si svolgeranno presso la medesima Scuola al termine del corso ».

Art. 29.

Per il disimpegno dei compiti amministrativi connessi al servizio d'istituto, di polizia forestale e di protezione civile, il personale del Corpo forestale con le qualifiche di sottufficiale e guardia da destinare agli uffici centrali e periferici della direzione regionale delle foreste e dell'Azienda delle foreste demaniali non può superare il 10 per cento del relativo organico.

Art. 30.

L'art. 18 della legge regionale 5 aprile 1972, n. 24, e abrogato.

Il personale del Corpo forestale con le qualifiche di sottufficiale e guardia, giudicato permanentemente inidoneo all'assolvimento dei compiti d'istituto per motivi di salute, anche non dipendenti da causa di servizio, puo transitare, a domanda, nel ruolo amministrativo con la qualifica di operatore-archivista, anche in soprannumero, semprechè l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego.

Art. 31.

Per l'adozione dei provvedimenti disciplinari relativi al personale del Corpo forestale che rivesta le funzioni di cui all'art. 3 della legge regionale 5 aprile 1972, n. 24, è istituita, con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, una commissione presieduta dal direttore regionale delle foreste e composta da due membri effettivi con qualifica di dirigente tecnico forestale con anzianità non inferiore ad anni 15 e due membri supplenti aventi i medesimi requisiti.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un dirigente tecnico forestale.

Disposizioni transitorie

Art. 32.

Il programma degli interventi da attuare nel settore forestale per l'esercizio 1985, anche nell'intento di assicurare le garanzie occupazionali previste dalla presente legge, è approvato dall'Assessore regionale per la agricoltura e le foreste, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale.

Il programma di cui al primo comma, redatto in aderenza alle indicazioni di cui agli articoli 5 e 11 della presente legge, prevede prioritariamente:

— gli interventi di tipo conservativo del patrimonio boschivo;

— gli interventi per la difesa dei boschi dagli incendi;

— gli interventi per la gestione ed il potenziamento dei vivai forestali;

— la ricostituzione di boschi distrutti o danneggiati dagli incendi;

— nuove opere di rimboschimento e costituzione di fasce boschive, con particolare riguardo a quelle necessarie per il consolidamento di terreni gravati da dissesti, ovvero che risultino finalizzati alla difesa degli invasi dall'insidia solida;

— interventi di tipo conservativo e di miglioramento da attuare nelle riserve naturali ed in altre aree di interesse naturalistico.

Art. 33.

Per la copertura dei posti disponibili nella qualifica di agente tecnico forestale in base a concorsi già banditi e non ancora espletati alla data di entrata in vigore della presente legge, unico restandò il presidente della commissione esaminatrice, già costituita presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, vengono nominate con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste quattro sottocommissioni.

Ogni sottocommissione, presieduta da un membro della predetta commissione esaminatrice, è composta da altri due dirigenti tecnici o amministrativi e da un segretario aggiunto.

L'assegnazione dei candidati alle singole sottocommissioni ha luogo mediante sorteggio.

Art. 34.

Gli oneri per complessive lire 25.000 milioni ricadenti nel triennio 1984-86, autorizzati per le finalità degli articoli 3 e 14 della presente legge, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 06.74 « Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento del progetto prioritario "Programma opere pubbliche — Difesa del suolo ed interventi per la protezione della natura, il risanamento e la tutela dell'ambiente e del territorio" ».

Agli oneri di lire 15.000 milioni ricadenti nell'esercizio finanziario 1984 si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Art. 35.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Catania, addì 21 agosto 1984

SARDO

D'ALIA — NICOLOSI

TABELLA *A*

Ruolo del Corpo regionale delle foreste

Qualifica	Unità
Dirigente tecnico forestale	n. 80
Assistente tecnico forestale	» 160
Agente tecnico forestale	» 600
Maresciallo / Brigadiere	» 200
Guardia	» 800

Visto: SARDO

LEGGE 21 agosto 1984, n. **53**.

Integrazioni alle leggi regionali 26 luglio 1982, n. 68 e 26 luglio 1982, n. 69.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale *della Regione n. 36 del 22 agosto 1984)*

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le supplenze previste dall'art. 1 della legge regionale 26 luglio 1982, n. 69, sono quelle annuali o prestate per una durata non inferiore a 180 giorni in uno degli anni scolastici compresi nel periodo 1977/78 - 1983/84 presso le sezioni di scuola materna regionale, comprese quelle passate in gestione ai comuni.

Tutto il personale avente diritto alla proroga delle supplenze di cui al precedente comma viene confermato in servizio fino al riordino della materia e sarà nominato dal provveditore agli studi all'inizio del prossimo anno scolastico, con preferenza per l'ultima sede delle suddette supplenze.

Per tale effetto ed in attesa del riordino definitivo della materia, non è applicabile, dall'anno scolastico 1983/84, l'art. 23 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67.

Le sezioni di scuola materna regionale che, in applicazione dell'art. 23 della suddetta legge regionale, non sono state assunte in proprio dai comuni ai quali era stata affidata la gestione, tornano a far parte delle sezioni regionali.

Art. 2.

L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge rideterminerà la distribuzione organica delle sezioni di scuola materna regionale nell'ambito del territorio della Regione.

Art. 3.

Il termine « supplente annuale », di cui all'art. 2 della legge regionale 26 luglio 1982, n. 69, va riferito al personale docente e non docente che abbia prestato servizio di supplenza, con nomina del capo di istituto, per un periodo non inferiore a 180 giorni nell'anno scolastico 1981/82.

Art. 4.

Il personale di cui all'art. 2 della legge regionale 26 luglio 1982, n. 69, già prorogato per l'anno scolastico 1982/83, ed il personale direttivo docente e non docente cui è stato conferito l'incarico o una supplenza di durata non inferiore a 180 giorni nello stesso anno scolastico, nonchè il personale di cui alla legge regionale 26 luglio 1982, n. 68, viene confermato anche per l'anno scolastico 1983/84 e, comunque, fino al riordino della materia.

I docenti che non completino l'orario di cattedra dovranno essere utilizzati fino al completamento orario.

Art. 5.

L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato, anche in eventuale deroga alla normativa vigente in materia, a disciplinare e disporre con proprio provvedimento l'utilizzazione del personale di cui agli articoli precedenti, che non trovi possibilità di impiego nelle rispettive sedi scolastiche, in attività amministrative anche in uffici ed enti centrali e periferici, comunque vigilati e controllati, o che siano delegati alla trattazione di affari del settore della pubblica istruzione dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione, con effetto dall'inizio dell'anno scolastico 1982/83.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Catania, addì 21 agosto 1984

SARDO

ORDILE

LEGGE 21 agosto 1984, n. **54**.

Provvedimenti in favore del centro di cultura scientifica «Ettore Majorana» di Erice, del Centro studi filologici e linguistici siciliani di Palermo e della Deputazione di Palermo della Società siciliana di storia patria.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale *della Regione n. 36 del 22 agosto 1984)*

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere un contributo straordinario di lire 1.000 milioni per l'esecuzione di opere di restauro, nonchè per attrezzature e arredamento, di edifici di proprietà del centro di cultura scientifica « Ettore Majorana » di Erice, o comunque pubblici, destinati o da destinare alle attività del suddetto centro.

L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere, all'atto dell'assegnazione del contributo di cui al comma precedente, un'anticipazione nella misura del 90 per cento.

L'erogazione del saldo del contributo è effettuata a conclusione delle opere, previa presentazione di una relazione consuntiva circa l'utilizzazione del contributo ricevuto, nonchè di una dichiarazione del legale rappresentante del centro di cultura scientifica « Ettore Majorana » comprovante l'assolvimento degli obblighi di legge in materia fiscale, assistenziale e di collocamento.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1984 l'importo del contributo annuo destinato alla Scuola di fisica « Ettore Majorana » di Erice di cui all'art. 13 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 2, è aumentato di lire 1.000 milioni.

Art. 3.

L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, a decorrere dall'anno finanziario 1984, è autorizzato a concedere al Centro studi filologici e linguistici siciliani con sede in Palermo, riconosciuto con decreto del Presidente della Regione 20 marzo 1951, n. 39/A, ed alla Deputazione di Palermo della Società siciliana di storia patria un contributo annuo pari, per ciascuno dei due, a lire 250 milioni quale concorso per la gestione ed il perseguimento delle loro finalità istituzionali.

Art. 4.

Per le finalità della presente legge è autorizzata per il periodo 1984-86 la spesa complessiva di lire 5.500 milioni di cui lire 2.500 milioni a carico dell'esercizio finanziario in corso e lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1985 e 1986.

I predetti oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 06.72 « Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento del progetto prioritario "Valorizzazione dei beni culturali — Progetto cultura" ».

Agli oneri ricadenti nell'esercizio finanziario 1984, valutati in lire 2.500 milioni, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Catania, addì 21 agosto 1984

SARDO

ORDILE

LEGGE 21 agosto 1984, n. 55.

Nuove norme per la gestione del servizio di riscossione delle imposte dirette in Sicilia.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale *della Regione n. 36 del 22 agosto 1984)*

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nelle more della generale riforma nazionale del servizio di riscossione, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze promuove la costituzione di una società, avente come oggetto sociale la gestione, secondo le norme vigenti, delle esattorie delle imposte dirette in Sicilia.

Alla società di cui al precedente comma possono partecipare istituti di credito di diritto pubblico, banche di interesse nazionale, la Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le province siciliane, nonchè aziende di credito operanti in Sicilia ed aventi capitale totalmente pubblico.

Art. 2.

Le istanze di partecipazione alla società di cui al precedente art. 1 debbono pervenire all'Amministrazione finanziaria regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Con proprio decreto, adottato previa delibera della Giunta regionale, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze può prorogare il termine, accettare o re-

spingere le istanze di cui al precedente comma e fissare le quote di partecipazione dei singoli soggetti richiedenti.

L'accettazione o la reiezione delle istanze può essere disposta anche in relazione all'esigenza di assicurare la sottoscrizione dell'intero capitale sociale nonchè alla valutazione dell'importanza dell'apporto attuale o potenziale dei soggetti istanti all'economia della Regione.

Art. 3.

Con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze le esattorie gestite in delegazione governativa ai sensi della legge regionale 1 ottobre 1982, n. 123, nonchè le esattorie che si rendano vacanti per qualsiasi causa nel corso dell'anno 1984, sono direttamente conferite alla società di cui al precedente art. 1 in deroga alle ordinarie procedure di collocamento previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Il conferimento di cui al precedente comma è disposto con atto concessivo diretto, in regime di esonero dalle procedure concorsuali previste dalle norme che regolano la materia.

Art. 4.

A decorrere dal 1° gennaio 1985 tutte le esattorie delle imposte dirette della Sicilia sono conferite, con le modalità di cui al precedente art. 3, alla società costituita ai sensi della presente legge.

Art. 5.

I titolari di esattorie, in carica alla data del 31 dicembre 1984, che non abbiano superato i 55 anni di età se donne ed i 60 anni di età se uomini, ovvero che non abbiano conseguito il diritto alla pensione di anzianità, sono assunti, a richiesta, dalla società di cui al precedente art. 1 con la qualifica ed il trattamento economico dell'impiegato più elevato in grado alla data del 31 dicembre 1983 in servizio presso le esattorie dai medesimi gestite, e comunque non inferiore al grado iniziale di funzionario, e con attribuzione di anzianità ai soli fini del trattamento economico, pari a quella corrente dalla data di assunzione di titolarità.

Art. 6.

La società di cui al precedente art. 1 provvede, con effetto dalla data di conferimento di ciascuna esattoria e con i criteri di cui al primo comma dell'art. 140 del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, alla conferma del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che risulti iscritto alla data del 31 dicembre 1983 al fondo di previdenza degli impiegati esattoriali di cui all'art. 139 del suddetto testo unico.

Al personale delle esattorie conferite ai sensi della presente legge non si applica la disposizione contenuta nel terzo comma dell'art. 140 del testo unico 15 maggio 1963, n. 858.

Al personale di cui al primo comma del presente articolo è garantito il trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi e dagli accordi sindacali nonchè dalle disposizioni di legge riguardanti il rapporto di lavoro del personale esattoriale, comprese le contribuzioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, con decorrenza dalla data di conferimento di ciascuna esattoria. Il trattamento economico spettante è determinato in relazione alla qualifica riconosciuta ad ogni lavoratore, ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, alla data del 31 dicembre 1983.

Art. 7.

L'aggio spettante alla società, costituita ai sensi della presente legge, per la gestione delle esattorie alla stessa conferite è determinato nella misura massima prevista dalla vigente legislazione statale per le riscossioni a mezzo ruoli, ridotta al 60 per cento per le somme riscosse mediante versamento diretto.

Art. 8.

Il personale assunto o che transita, a norma degli articoli 5 e 6, alle dipendenze della società di cui all'art. 1, deve possedere i requisiti morali e civili previsti dalle norme regolamentari proprie agli enti che concorreranno a formare la società.

Art. 9.

La riscossione dei residui di gestione dei cessati esattori, relativi al decennio 1975-1984, è affidata, su richiesta degli stessi, all'esattore subentrante, previa elencazione effettuata dal precedente gestore. L'elenco dei residui di gestione è sottoposto al visto di conformità degli uffici finanziari competenti.

Per i residui di gestione dei cessati esattori, relativi a partite erariali per cui, alla data del 31 dicembre 1984, non sia scaduto il termine per la presentazione delle domande di rimborso a titolo di inesigibilità, vengono formati appositi elenchi che, vistati dagli uffici finanziari competenti, sono consegnati al subentrante esattore per la riscossione, con l'obbligo del non riscosso come riscosso, in cinque rate eguali a decorrere dalla prima scadenza utile dopo la consegna degli elenchi medesimi.

Relativamente ai residui di cui al precedente secondo comma, il subentrante esattore, in coincidenza con ciascuna scadenza di rata, versa al cessato esattore le somme che risultino dallo stesso anticipate sulla base di dichiarazione resa dal medesimo e confermata dalla competente intendenza di finanza. Nelle more dei provvedimenti di cui all'ultimo comma del successivo art. 11, le tolleranze concesse ai cessati esattori per le quote tributarie di cui al precedente comma vengono mantenute in vita, salvo revoca o riduzione in dipendenza di conseguite riscossioni.

Al subentrante esattore, a fronte delle anticipazioni effettuate in conseguenza dei versamenti eseguiti ai cessati esattori ai sensi del precedente comma, sono concesse tolleranze di importo pari alle somme a tale titolo anticipate.

Resta salva la responsabilità dei cessati esattori, anche nei confronti dell'esattore subentrante, per gli atti di riscossione dagli stessi compiuti durante la loro gestione.

Per la riscossione dei residui di gestione di cui ai commi precedenti competono al subentrante esattore gli aggi e le altre entrate di pertinenza esattoriale.

I termini per l'espletamento delle procedure e per la presentazione delle domande di rimborso di quote inesigibili di pertinenza erariale rimangono sospesi dalla data di cessazione della precedente gestione e sino al novantesimo giorno successivo alla data di notificazione del decreto di conferimento di ciascuna esattoria.

Art. 10.

La consegna agli attuali esattori dei ruoli con scadenza della prima rata a novembre 1984 è sospesa sino al conferimento delle esattorie a norma del precedente art. 4.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica ai ruoli straordinari.

Successivamente alla scadenza di settembre 1984 agli attuali esattori non sono consegnati elenchi di sgravio.

La dilazione di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, può essere concessa anche nei casi di morosità nelle riscossioni eccedente il 25 per cento del carico complessivo di rata.

Art. 11.

Le domande di rimborso a titolo di inesigibilità delle quote erariali di spettanza regionale iscritte in ruoli posti in riscossione sino a tutto l'anno 1980, non potute liquidare entro il 31 dicembre 1984 ai sensi dell'art. 1 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per mancanza delle condizioni previste dai commi quinto e sesto della norma sopracitata, sono liquidate, su istanza degli esattori interessati da prodursi entro il 31 marzo 1985 ai competenti uffici finanziari, nella misura del 98 per cento, previ gli accertamenti previsti dal primo comma dell'art. 93 del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, per la concessione dei relativi sgravi provvisori.

Nel caso in cui per le domande di rimborso di cui al precedente comma sia stato concesso lo sgravio provvisorio previsto dal citato art. 93, l'ufficio prescinde dagli accertamenti sopra indicati, provvedendo direttamente alla liquidazione delle domande medesime.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle domande di rimborso per inesigibilità relative a partite iscritte in ruoli posti in riscossione negli anni dal 1981 al 1984, a decorrere, per ciascuna delle predette annualità, rispettivamente dal 1986 e sino al 1989.

Nelle more della liquidazione delle domande di rimborso di cui al precedente comma, lo sgravio provvisorio per le stesse spettante ai sensi dell'art. 93 del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, è concesso direttamente dall'ufficio finanziario competente nella misura del 98 per cento.

Art. 12.

All'art. 1 della legge regionale 1 ottobre 1982, n. 123, è aggiunto il seguente comma:

« Il delegato governativo è autorizzato a rinnovare o stipulare con le organizzazioni sindacali di categoria, nei limiti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, accordi integrativi aziendali al fine di uniformare il trattamento economico e normativo del personale dipendente da tutte le esattorie dallo stesso gestite ai sensi della presente legge. Il relativo maggiore onere può essere incluso a rendiconto ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge regionale 9 marzo 1953, n. 8 ».

Art. 13.

Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 11 e 12 della presente legge, ricadenti nell'anno finanziario 1985 e valutati rispettivamente in lire 2.000 milioni e lire 1.000 milioni, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1984-1986, codice pluriennale 06.78 « Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi ».

Art. 14.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Catania, addì 21 agosto 1984

SARDO

RAVIDÀ

LEGGE 21 agosto 1984, n. **56.**

Provvedimenti per la realizzazione della mostra-mercato MEDIVINI.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale *della Regione n. 36 del 22 agosto 1984)*

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di consentire lo svolgimento dell'edizione 1984 della mostra-mercato MEDIVINI, il Presidente della Regione è autorizzato a concedere all'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo un contributo di lire 1.000 milioni.

Nell'ambito della MEDIVINI l'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo è tenuto a realizzare una sezione della mostra-mercato ed eventuali iniziative collaterali a favore dell'uva da tavola Italia e dei relativi prodotti di trasformazione.

Art. 2.

Per consentire all'Accademia italiana della vite e del vino, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 4502, lo svolgimento a Palermo della tornata 1984 in concomitanza con la MEDIVINI 1984, l'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo è autorizzato ad erogare in favore del comitato organizzatore della tornata medesima un contributo di lire 100 milioni cui si fa fronte con parte dello stanziamento di cui al primo comma dell'art. 1.

Art. 3.

All'organizzazione della mostra-mercato MEDIVINI presiede un comitato nominato con decreto del Presidente della Regione, così costituito:

— il presidente dell'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo, presidente;

— il direttore dell'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo;

— un rappresentante dell'Istituto regionale della vite e del vino;

— un rappresentante di ciascuna delle associazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, legalmente riconosciute, da esse designato;

— quattro rappresentanti, uno per ciascuna, designati dalle seguenti organizzazioni: Federazione regionale coltivatori diretti; Confcoltivatori regionale; Unione regionale agricoltori; Unione coltivatori italiani;

— un rappresentante dell'industria enologica designato dalla Federazione regionale degli industriali;

— un rappresentante dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste;

— un rappresentante dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.

Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un funzionario dell'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo.

Il comitato potrà essere insediato purché possa procedersi alla nomina di almeno la metà dei componenti.

L'art. 22 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 58, è abrogato.

Art. 4.

All'onere di lire 1.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo, codice pluriennale 06.78 « Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi ».

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Catania, addì 21 agosto 1984

SARDO

D'ALIA — MEZZAPELLE

LEGGE 21 agosto 1984, n. 57.

Modifica dell'ordinamento amministrativo degli enti locali della Regione siciliana in materia di scioglimento e di decadenza dei consigli dei comuni e delle amministrazioni straordinarie delle province.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale *della Regione n. 36 del 22 agosto 1984)*

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I commi quarto e quinto dell'art. 53 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali sono sostituiti con i seguenti:

« La decadenza, nei casi previsti dal secondo e terzo comma, è dichiarata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali.

Nel caso previsto dal terzo comma, il decreto viene emesso entro sessanta giorni dal verificarsi delle condizioni che determinano la dichiarazione di decadenza ».

Art. 2.

Il terzo comma dell'art. 143 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali è sostituito con i seguenti:

« La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali.

Nel caso previsto dal secondo comma, il decreto viene emesso entro sessanta giorni dal verificarsi delle condizioni che determinano la dichiarazione di decadenza ».

Art. 3.

L'ultimo comma dell'art. 54 ed il secondo comma dell'art. 144 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali sono rispettivamente sostituiti con i seguenti:

« Il decreto del Presidente della Regione che pronuncia lo scioglimento è emesso su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, previo parere del Consiglio di giustizia amministrativa. Ove il parere non sia reso entro sessanta giorni dalla richiesta, se ne prescinde.

Si applica il disposto di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente ».

Art. 4.

Gli articoli 56 e 146 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, modificati con l'art. 4 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 12, sono rispettivamente sostituiti con il seguente:

« Si provvede all'elezione del nuovo consiglio abbinando la consultazione al primo turno utile di elezioni amministrative.

Nel caso in cui non sia possibile rinnovare il consiglio al turno elettorale ordinario di cui all'art. 169, viene indetto un turno straordinario che si tiene in una domenica compresa tra il 15 settembre ed il 15 dicembre ».

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Catania, addì 21 agosto 1984

SARDO

LO TURCO

LEGGE 21 agosto 1984, n. **58**.

Costruzione di un bacino di carenaggio di 150.000 T.P.L. nel Porto di Palermo.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale *della Regione n. 36 del 22 agosto 1984)*

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Ente siciliano per la promozione industriale (ESPI) è autorizzato a partecipare, nel limite massimo del 10 per cento del capitale sociale, alla società per azioni costituita ai sensi dell'art. 1 della legge 23 febbraio 1982, n. 48, concessionaria della costruzione nel porto di Palermo di un bacino fisso in muratura per navi fino a 150.000 T.P.L.

Art. 2.

Per la realizzazione del bacino di cui all'articolo precedente, l'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a concedere un contributo sul costo di costruzione alla società concessionaria.

Il contributo della Regione sarà pari al 20 per cento della spesa sostenuta e non potrà superare lire 30.000 milioni.

L'erogazione del contributo sarà disposta in concomitanza con le erogazioni di contributo disposte dallo Stato a favore della società concessionaria.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1984 e di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986.

Gli oneri ricadenti negli esercizi finanziari successivi saranno determinati a norma dell'art. 7, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche.

Art. 3.

L'erogazione delle quote di contributo previste dall'art. 2 avverrà, con provvedimento dell'Assessore regionale per l'industria, a seguito di presentazione degli stati di avanzamento dei lavori.

Art. 4.

L'onere di lire 10.000 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, trova riscontro, per il triennio 1984-86, nel bilancio pluriennale della Regione, codice 06.78 « Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi ».

All'onere di lire 2.000 milioni, ricadente nell'esercizio finanziario 1984, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Catania, addì 21 agosto 1984

SARDO

MARTINO

LEGGE 21 agosto 1984, n. 59.

Norme finanziarie per l'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.).

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale *della Regione n. 36 del 22 agosto 1984)*

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a corrispondere all'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.) la somma di lire 45.000 milioni per il parziale ripianamento della situazione debitoria dell'Ente maturata alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Nelle more della ristrutturazione dell'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.), al fine di consentire il proseguimento della gestione dell'Ente, l'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a corrispondere all'E.A.S. medesimo la somma di lire 15.000 milioni.

Art. 3.

All'onere di lire 60.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo, codice pluriennale 06.78 « Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi ».

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Catania, addì 21 agosto 1984

SARDO

NICOLOSI

LEGGE 21 agosto 1984, n. 60.

Formazione delle anagrafi dell'utenza e censimento degli alloggi di proprietà pubblica.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale *della Regione n. 36 del 22 agosto 1984)*

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Gli istituti autonomi per le case popolari, nell'ambito della rispettiva competenza territoriale, provvedono a formare e gestire:

a) l'anagrafe degli assegnatari in locazione semplice degli alloggi di proprietà di enti pubblici, realizzati, risanati, acquisiti per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica;

b) l'anagrafe dei beneficiari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, assegnatari a riscatto o in proprietà;

c) l'anagrafe dei beneficiari di agevolazioni finanziarie pubbliche, ottenute per costruire, risanare, acquistare alloggi destinati ad essere goduti in proprietà privata.

Gli istituti autonomi per le case popolari provvedono altresì a censire il patrimonio abitativo individuato alla precedente lett. *a*.

Art. 2.

Le anagrafi di cui al precedente articolo sono finalizzate ad evitare duplicazioni di agevolazioni pubbliche a favore del medesimo beneficiario, nonchè a fornire allo Stato, alla Regione, ai comuni ed agli enti gestori una precisa conoscenza dei dati relativi alle caratteristiche dei beneficiari e delle agevolazioni concesse.

Le suddette anagrafi sono, inoltre, rivolte ad agevolare:

a) la verifica della permanenza dei requisiti che legittimano il mantenimento dell'assegnazione degli alloggi pubblici e del loro uso conforme alla normale destinazione;

b) la formazione di programmi di manutenzione, risanamento, ristrutturazione del patrimonio residenziale pubblico;

c) la promozione di interventi atti a realizzare il pieno e razionale utilizzo delle capacità ricettive degli alloggi, nonché del patrimonio di edilizia residenziale.

Art. 3.

Gli istituti autonomi per le case popolari, per lo svolgimento dei compiti previsti dall'art. 1, provvedono

a dotarsi, ove necessario, di adeguati strumenti di memorizzazione e di elaborazione elettronica dei dati raccolti.

L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a concedere agli istituti contributi per l'acquisto, l'affitto, la gestione degli apparecchi di elaborazione.

Art. 4.

L'unificazione e la gestione, a livello regionale, dei dati di cui all'art. 1, è attribuita al servizio informativo regionale, previsto dall'art. 2 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145.

Per tale finalità saranno realizzati collegamenti automatici tra il sistema regionale di elaborazione e quelli degli istituti autonomi per le case popolari.

Il servizio informativo regionale stabilisce gli indirizzi operativi, sovraintende allo svolgimento dei compiti degli istituti autonomi per le case popolari e ne coordina l'attività di rilevazione e di elaborazione dei dati.

Gli istituti autonomi per le case popolari provvedono all'attuazione di quanto disposto dall'art. 1, anche nelle more dell'attivazione del servizio informativo regionale.

Art. 5.

Gli enti proprietari degli alloggi, le cooperative edilizie, gli assegnatari ed i beneficiari di cui all'art. 1 sono tenuti a fornire le notizie e le documentazioni richieste dagli istituti autonomi per le case popolari o dal servizio informativo regionale ai fini della formazione delle anagrafi.

Agli assegnatari ed ai beneficiari, in caso di inadempienza, si applicano le disposizioni di cui all'art. 23, secondo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513, nonchè le altre disposizioni previste dalle vigenti leggi.

Art. 6.

Le disponibilità finanziarie destinate alla Regione ai sensi dell'art. 2, lett. *f*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono ripartite fra gli istituti autonomi per le case popolari in proporzione al patrimonio edilizio gestito dagli istituti medesimi, risultante alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

Per la rilevazione dei dati necessari alla formazione ed all'aggiornamento delle anagrafi di cui all'art. 1 della presente legge, gli istituti autonomi per le case popolari possono utilizzare personale esterno nel numero massimo autorizzato dall'Assessore regionale per i lavori pubblici, su proposta degli istituti medesimi.

Il personale di cui al comma precedente potrà essere assunto con contratto a tempo determinato e per periodi non superiori a tre mesi, rinnovabili una sola volta nel corso di dodici mesi.

Art. 8.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con le assegnazioni dello Stato di cui all'art. 2, lett. *f*, della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 9.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Catania, addì 21 agosto 1984

SARDO

NICOLOSI

LEGGE 21 agosto 1984, n. **61**.

Istituzione di corsi di qualificazione professionale e provvidenze straordinarie a favore di lavoratori dipendenti da aziende in crisi.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale *della Regione n. 36 del 22 agosto 1984)*

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ad istituire corsi di qualificazione professionale e di perfezionamento della durata di 180 giorni effettivi, riservati:

a) ai lavoratori occupati, alla data del 25 marzo 1983, presso la "Europlastica - S.p.a." di Piano Tavola-Belpasso;

b) a 25 lavoratori dipendenti dalla "Gange S.p.a." di Palermo;

c) a 70 lavoratori dipendenti dalla "Navalmeccanica" di Siracusa;

d) a 95 lavoratori dipendenti dalla "Fochi Sud" di Priolo;

e) a 12 lavoratori dipendenti dalla "SAIDA" di Siracusa;

f) a 18 lavoratori dipendenti dalla "Lombardo Sebastiano" di Siracusa;

g) a 21 lavoratori dipendenti dalla "CEISI" di Siracusa;

h) a 22 lavoratori dipendenti dalla "SETIN" di Priolo;

i) a 30 lavoratori dipendenti dalla "SMAI" di Augusta;

j) a 30 lavoratori dipendenti dalla "CICLAT" di Siracusa;

k) a 27 lavoratori dipendenti dalla "M. C. S." di Siracusa;

l) a 5 lavoratori dipendenti dalla "Sicilver" di Siracusa;

m) a 13 lavoratori dipendenti dalla "Sicom" di Siracusa;

n) ai lavoratori occupati alla data del 31 dicembre 1983 presso la Tubicemento Sicilia di Melilli;

o) ai lavoratori occupati alla data del 31 marzo 1984 presso l'Arpa di Palermo;

p) ai lavoratori occupati alla data del 31 marzo 1984 presso la ITM e la ISMET di Carini;

q) ai lavoratori occupati alla data del 31 marzo 1984 presso la ditta Fratelli Pino e Autocarrozzeria industriale Sant'Andrea di Barcellona Pozzo di Gotto;

r) ai lavoratori occupati alla data del 31 marzo 1984 presso la M.A.G. di Palermo;

s) ai lavoratori occupati alla data del 31 marzo 1984 presso la Gafer S.p.a. di Palermo;

t) ai lavoratori occupati alla data del 31 marzo 1984 presso la Lito Sud di Palermo;

u) ai lavoratori occupati alla data del 31 marzo 1984 presso la Sicetil S.r.l. di Palermo e sue dipendenze;

v) a 22 lavoratori occupati alla data del 9 dicembre 1983 presso il calzaturificio Iacono di Chiaramonte Gulfi;

w) a 13 lavoratori occupati alla data del 30 settembre 1983 presso la Camis di Vittoria;

x) ai lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salerno Poligrafica di Palermo;

y) a 65 lavoratori dipendenti dalla Società Wagi di Patti che risultino sospesi dal lavoro e posti in cassa integrazione straordinaria, nonchè agli altri 15 lavoratori dipendenti che alla data del 31 marzo 1984 risultino addetti all'attività produttiva aziendale;

z) a 60 lavoratori occupati alla data del 31 marzo 1984 presso la Stancampiano S.p.a. di Palermo;

a') a 15 lavoratori occupati alla data del 25 marzo 1983 presso il Maglificio Denise di Messina-Contesse;

b') agli ex dipendenti della S.p.a. Amicasud di Caltagirone che risultavano in forza alla data del 4 gennaio 1984;

c') a 32 lavoratori dipendenti dalla Coemi di Priolo;

d') a 29 lavoratori occupati fino alla data del 9 marzo 1984 presso la Fratelli Cannella S.r.l. Industria manufatti in legno di contrada Santa Maria di Sciacca;

e') a 70 lavoratori dipendenti dalla Geomeccanica di Siracusa.

La gestione dei corsi previsti dal comma precedente sarà affidata, dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, previo accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti, rispettivamente alle stesse aziende da cui dipendono i lavoratori.

Qualora le aziende non garantissero lo svolgimento dei corsi, la gestione degli stessi potrà essere affidata ad enti di addestramento professionale.

Ai fini addestrativi le aziende potranno utilizzare nel ciclo produttivo i lavoratori ammessi alla frequenza dei rispettivi corsi, avendo sempre riguardo alle prevalenti finalità dell'addestramento professionale. Di ciò le medesime aziende hanno l'obbligo di dare comunicazione all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione.

Ai lavoratori che frequentano i corsi è corrisposto un assegno giornaliero pari all'80 per cento dell'ultima retribuzione percepita o spettante.

Ove le aziende indicate al primo comma si avvalgano della facoltà prevista dal quarto comma, i lavoratori avviati ai corsi hanno l'obbligo di osservare l'orario di lavoro in vigore nelle aziende, le quali corrisponderanno l'integrazione per assicurare ai lavoratori stessi sino al 100 per cento della retribuzione.

I corsi di cui alla lett. *b'* del primo comma possono essere affidati alle cooperative « Nuova ceramica » di Caltagirone e « Cottoforte » di Caltagirone costituitesi tra gli ex dipendenti della S.p.a. Amicasud di Caltagirone. In considerazione delle particolari esigenze connesse alla riqualificazione ed al perfezionamento delle maestranze, le predette cooperative sono autorizzate a far svolgere corsi anche in stabilimenti di aziende del settore operanti al di fuori della Regione.

E' rispettivamente a carico delle aziende e delle cooperative indicate alle lettere da *a* ad *e'* la gestione dei corsi e l'onere delle assicurazioni e contribuzioni sociali sulla retribuzione complessivamente percepita dai lavoratori.

Per le finalità di cui al primo comma del presente articolo sono autorizzate rispettivamente le seguenti spese:

— lett. *a*	lire	250 milioni
— lett. *b*	»	150 milioni
— lettere da *c* ad *m*	»	2.500 milioni
— lett. *n*	»	200 milioni
— lett. *o*	»	600 milioni
— lett. *p*	»	400 milioni
— lett. *q*	»	250 milioni
— lett. *r*	»	400 milioni
— lett. *s*	»	1.300 milioni
— lett. *t*	»	70 milioni
— lett. *u*	»	1.400 milioni
— lett. *v*	»	200 milioni

— lett. *w* » 80 milioni
— lett. *x* » 800 milioni
— lett. *y* » 600 milioni
— lett. *z* » 400 milioni
— lett. *a'* » 85 milioni
— lett. *b'* » 600 milioni
— lett. *c'* » 350 milioni
— lett. *d'* » 300 milioni
— lett. *e'* » 500 milioni.

Art. 2.

L'art. 4 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 62, è sostituito con il seguente:

« L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ad istituire un corso di qualificazione e perfezionamento, della durata di 180 giorni effettivi, riservato ai lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicilpa di Palermo.

La gestione del corso può essere affidata dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione alla stessa società Sicilpa.

Ai lavoratori che frequentano il corso è corrisposto un assegno giornaliero pari all'80 per cento della retribuzione spettante.

Ai fini addestrativi la Sicilpa può utilizzare nel ciclo produttivo i lavoratori ammessi alla frequenza del corso, avendo sempre riguardo alle prevalenti finalità dell'addestramento professionale. Di ciò la Sicilpa ha l'obbligo di dare preventiva comunicazione all'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione.

Ove la Sicilpa si avvalga della facoltà di cui al comma precedente, assume a suo carico l'integrazione sino al 100 per cento della retribuzione spettante ai lavoratori, nonchè l'onere delle assicurazioni e contribuzioni sociali sull'intera retribuzione percepita dai lavoratori.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario 1984 l'ulteriore spesa di lire 300 milioni ».

Art. 3.

L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a prorogare di altri 180 giorni effettivi i corsi di qualificazione professionale di cui al punto 2 del secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 44. Ai predetti corsi possono essere ammessi i lavoratori in servizio al 30 giugno 1984.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.150 milioni.

Art. 4.

Ferme restando le disposizioni degli articoli 15 e 16 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 62, in quanto compatibili con la presente legge, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a protrarre di 180 giorni effettivi, decorrenti dall'inizio del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, la durata del corso di qualificazione previsto dall'art. 14 della stessa legge regionale 14 giugno 1983, n. 62.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 465 milioni.

Art. 5.

Le somme stanziate per le finalità degli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge sono accreditate ai direttori degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione competenti per territorio, i quali ne disporranno l'erogazione all'azienda, alla cooperativa o all'ente gestore con i seguenti criteri:

— 50 per cento a comunicazione di avvenuto inizio dei corsi;

— 40 per cento su dichiarazione dell'azienda, della cooperativa o dell'ente, debitamente sottoscritta, attestante le spese sostenute a carico della prima erogazione;

— 10 per cento all'approvazione del rendiconto definitivo.

Il rendiconto definitivo deve essere presentato dall'azienda, dalla cooperativa o dall'ente gestore all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competente per territorio, entro 45 giorni dalla chiusura dei corsi.

Art. 6.

L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a prorogare al 30 maggio 1984 il trattamento previsto dalla lett. *b* dell'art. 1 della legge regionale 26 luglio 1982, n. 73 e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente nei confronti di quei lavoratori licenziati dalla Inducom S.p.a. di Palermo il 20 luglio 1981 che non abbiano accettato il licenziamento davanti al competente ufficio del lavoro.

L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è altresì autorizzato a concedere un'indennità pari all'80 per cento dell'ultima retribuzione percepita o spettante:

1) ai lavoratori che risultavano occupati alla data del 30 settembre 1982 presso le ditte Metaltranciati e « Umberto Russo » di Catania, per il periodo 1° gennaio 1983 - 31 marzo 1983;

2) ai lavoratori delle ditte « Estate » di Rometta e « Fornace Sprint gestione Calabrese » di Saponara, per il periodo 1° aprile 1983 - 30 giugno 1983;

3) ai lavoratori occupati alla data del 10 novembre 1983 presso la S.r.l. GIDRA di Palermo, esercente attività di ristoro presso la Stazione centrale delle Ferrovie dello Stato di Palermo, per il periodo 11 novembre 1983 - 10 maggio 1984;

4) ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato, licenziati dalla ALMAR S.r.l. gestione Hotel Zagarella di Palermo, per il periodo 14 novembre 1983 - 13 aprile 1984;

5) ai lavoratori che risultavano occupati alla data del 1° gennaio 1984 presso la « Tamburini Sicula » di Catania, per il periodo 1° gennaio 1984 - 30 marzo 1984;

6) ai lavoratori che risultavano occupati alla data del 30 giugno 1983 presso la cooperativa « Didattica Catanese » di Catania, per i periodi 1° luglio 1982 - 30 settembre 1982 e 1° luglio 1983 - 30 settembre 1983;

7) ai lavoratori dipendenti dalla ditta « Salvatore e Giovanni La Fauci » di Valdina, per il periodo 1° giugno 1983 - 31 ottobre 1983;

8) ai lavoratori dipendenti dalla ditta « GOLF » di Valdina, per il periodo 1° dicembre 1983 - 30 aprile 1984;

9) ai lavoratori che risultavano occupati alla data del 29 settembre 1983 presso il pastificio Maione di Comiso, per il periodo 1° ottobre 1983 - 31 marzo 1984;

10) ai lavoratori dipendenti dalle imprese turistiche di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217, ed operanti nel territorio della Regione, licenziati o sospesi, che si trovino nelle condizioni di avere un periodo assicurativo di almeno due anni ed una contribuzione di almeno un anno nell'ultimo biennio, per il periodo 1° novembre 1983 - 29 febbraio 1984.

Per le finalità di cui al primo comma è autorizzata la spesa di lire 150 milioni.

Per le finalità di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del secondo comma, sono autorizzate rispettivamente le spese di lire 300 milioni, 150 milioni, 280 milioni, 300 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 400 milioni, 180 milioni, 100 milioni e 2.500 milioni.

Art. 7.

L'indennità giornaliera, prevista dall'art. 9 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 62, per i lavoratori sospesi o licenziati dalle imprese costruttrici delle dighe e delle opere di canalizzazione finanziate con la legge regionale 16 agosto 1974, n. 35 e successive integrazioni e modifiche, è prorogata per ulteriori 180 giorni.

I benefici di cui al precedente comma possono essere estesi anche ai lavoratori impegnati nell'esecuzione delle opere finanziate con l'art. 2 della legge regionale 6 aprile 1981, n. 30, e nella realizzazione della diga sullo Gibbesi nonchè ai lavoratori dipendenti dalla SI.PE.M. S.p.a. operanti nella zona industriale del Dittaino, che si trovino nelle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 9 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 62.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 5.400 milioni. Della predetta somma lire 500 milioni saranno utilizzati per integrare lo stanziamento previsto dall'art. 12 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 62.

Art. 8.

In attesa del perfezionamento del provvedimento di intervento della cassa integrazione guadagni richiesto in favore dei lavoratori interessati, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere un'indennità giornaliera, pari al 70 per cento dell'indennità spettante a carico della cassa integrazione guadagni, ai lavoratori sospesi dipendenti dalle seguenti aziende:

— OMAR di Palermo, per il periodo 1° marzo 1984 - 31 agosto 1984;

— O.R.M. di Palermo, per il periodo 16 agosto 1983 31 marzo 1984;

— IMEL di Catania, per il periodo 19 dicembre 1983 - 18 giugno 1984;

— CEIP di Palermo, per il periodo 1° febbraio 1984 - 30 luglio 1984;

— WAGI di Patti, per un periodo di 120 giorni, a partire dal 1° aprile 1984;

— FAS S.p.a. di Modica, per un periodo di 180 giorni, a partire dal 1° maggio 1984.

L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è altresì autorizzato a procedere al recupero delle indennità erogate, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 62, con il trattamento di cassa integrazione relativo al periodo dicembre 1983 - maggio 1984.

Per le finalità previste dal primo comma è autorizzata la spesa di lire 2.410 milioni.

Art. 9.

Per la liquidazione delle indennità previste dagli articoli 6, 7 e 8 della presente legge, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ad accreditare le somme occorrenti ai direttori degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione competenti per territorio, i quali procederanno nei confronti degli aventi diritto al relativo pagamento delle indennità.

Gli stessi direttori dovranno presentare all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, entro 45 giorni dall'avvenuto pagamento dell'indennità spettante, i giustificativi di spesa, nonchè provvedere al recupero delle somme erogate in applicazione degli articoli 7 e 8 della presente legge, all'atto della corresponsione da parte dell'INPS ai singoli lavoratori dell'eventuale trattamento a carico della cassa integrazione guadagni.

Art. 10.

Le indennità e gli assegni giornalieri previsti dalla presente legge sono incompatibili con il trattamento

di disoccupazione speciale o di cassa integrazione eventualmente goduto dai lavoratori.

Art. 11.

Gli elementi della retribuzione da prendere a base per la determinazione delle indennità e degli assegni giornalieri previsti dalla presente legge sono quelli validi in caso di intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria.

Art. 12.

Alla spesa di lire 25.670 milioni, autorizzata per le finalità degli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1984, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo, codice pluriennale 06.78 « Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi ».

La predetta somma sarà versata al fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con il decreto del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.

In dipendenza dei precedenti commi lo stanziamento del cap. 33701 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1984 è incrementato dell'importo di lire 25.670 milioni ed è corrispondentemente ridotto dello stesso importo lo stanziamento del cap. 21257 del bilancio medesimo.

Art. 13.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Catania, addì 21 agosto 1984

SARDO

CULICCHIA

LEGGE 21 agosto 1984, n. **62**.

Sussidio straordinario in favore della cooperativa Radar S.r.l., editrice de «I Siciliani».

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n. 36 del 22 agosto 1984*)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere alla cooperativa Radar S.r.l. editrice de « *I Siciliani* », già diretto da Giuseppe Fava, con sede in S. Agata Li Battiati (Catania), un sussidio straordinario *una tantum* di lire 500 milioni per il risanamento della situazione debitoria risultante dal bilancio 1983 e per il rilancio dell'attività produttiva dell'azienda.

Art. 2.

All'onere di lire 500 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1984, codice pluriennale 06.78 « Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi ».

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Catania, addì 21 agosto 1984

SARDO

CULICCHIA

LEGGE 21 agosto 1984, n. **63**.

Ulteriore proroga dei termini di cui all'art. 5 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 45, concernente il personale delle unità sanitarie locali.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n. 36 del 22 agosto 1984*)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I termini di cui al primo e quarto comma dell'art. 5 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 45, già prorogati con l'art. 3 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 121, sono ulteriormente prorogati, con effetto dal 30 giugno 1984, al 31 dicembre 1984.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Catania, addì 21 agosto 1984

SARDO

SARDO INFIRRI

LEGGE 21 agosto 1984, n. **64**.

Piano contro l'uso non terapeutico delle sostanze stupefacenti o psicotrope. Primi interventi.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n. 36 del 22 agosto 1984*)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Salvo quanto sarà previsto dal piano sanitario regionale, nel territorio della Regione i primi interventi contro l'uso non terapeutico delle sostanze stupefacenti o psicotrope sono disciplinati in conformità del piano allegato alla presente legge.

Art. 2.

Gli interventi previsti dal piano allegato alla presente legge si applicano, ove possibile, anche relativamente alla dipendenza da alcolismo.

I compiti già attribuiti dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685, ai centri medici e di assistenza sociale vengono svolti dalle unità sanitarie locali.

L'Assessore regionale per la sanità riferisce annualmente all'Assemblea regionale siciliana sull'andamento del fenomeno delle tossicodipendenze, sull'attuazione del presente piano e sull'efficacia delle misure adottate, fornendo, nel contempo, i dati relativi.

Art. 3.

Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata, a carico del bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 1984 e 1985, la spesa di lire 23.700 milioni come dalla seguente tabella:

Finalità	Oneri (milioni di lire) 1984	1985	Totale	Copertura finanziaria
Prevenzione	500	500	1.000	Disponibilità derivanti dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685.
Formazione, qualificazione ed aggiornamento operatori . .	1.000	1.000	2.000	Assegnazioni dello Stato a carico del fondo sanitario nazionale per gli anni 1980 e 1981. Fondi a destinazione vincolata.
Compiti dei comuni	500	500	1.000	Fondo globale - parte corrente - Fondi regionali.
Personale	6.000	6.000	12.000	Assegnazione dello Stato a carico del fondo sanitario nazionale - parte corrente.
Consulta regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze.	100	100	200	Disponibilità derivanti dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685.
Enti ausiliari				
a) interventi *una tantum*	600	600	1.200	Disponibilità derivanti dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685.
b) convenzioni per comunità terapeutiche e centri di accoglienza in Sicilia . . .	1.500	1.500	3.000	Assegnazioni dello Stato a carico del fondo sanitario nazionale per gli anni 1980 e 1981. Fondi a destinazione vincolata.
c) convenzioni per comunità terapeutiche operanti fuori Sicilia per spese soggiorno tossicodipendenti . .	1.000	1.000	2.000	*Idem*
Attrezzature	1.200	—	1.200	Fondo globale - parte in conto capitale - Fondi regionali.
Inserimento lavorativo	50	50	100	Disponibilità derivanti dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685.
Totali . . .	12.450	11.250	23.700	

All'onere di lire 23.700 milioni autorizzato col precedente comma, ricadente negli esercizi finanziari 1984 e 1985, si fa fronte:

— per lire 2.500 milioni con le assegnazioni dello Stato in attuazione della legge 22 dicembre 1975, n. 685;

— per lire 12.000 milioni con parte delle assegnazioni dello Stato a carico del fondo sanitario nazionale - parte corrente;

— per lire 7.000 milioni con parte delle assegnazioni dello Stato a carico del fondo sanitario nazionale per gli anni 1980 e 1981 - quote a destinazione vincolata;

— per il restante importo di lire 2.200 milioni a carico del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1984-86 - codice 06.78 « Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi ».

Le somme non utilizzate in un esercizio possono essere impegnate negli anni seguenti.

Art. 4.

Le eventuali nuove assegnazioni di fondi da parte dello Stato saranno ripartite, nel rispetto delle destinazioni, con decreto dell'Assessore regionale per la sanità, sentito il parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

Art. 5.

La legge regionale 18 marzo 1977, n. 16, modificata con la legge regionale 20 novembre 1979, n. 238, è abrogata.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Catania, addì 21 agosto 1984

SARDO

SARDO INFIRRI

Allegato

ATTIVITA' DI PREVENZIONE

Premessa

La prevenzione delle tossicodipendenze va essenzialmente perseguita attraverso l'educazione sanitaria, intesa quale educazione alla salute, che deve tendere al mantenimento del benessere psico-fisico e sociale, anche attraverso interventi rivolti ad ottenere la modifica dei comportamenti, delle modalità organizzative e pedagogiche « patogene » presenti nella scuola, nella famiglia e nella realtà sociale più complessiva.

Una campagna di prevenzione-informazione incentrata esclusivamente sulle tossicodipendenze può essere controproducente per il rischio di sottolineare quegli aspetti del fenomeno che finiscono per conferire all'assunzione della droga un alone di avventura ed una positività trasgressiva.

Non si ritiene nè utile nè possibile attuare una informazione indiscriminata a tutta la popolazione. Occorre invece programmare in via prioritaria momenti informativi differenziati diretti alla popolazione maggiormente interessata al fenomeno, specialmente la fascia giovanile, prevedendo il coinvolgimento di operatori ed organismi impegnati nei vari settori: famiglia, insegnanti, organi collegiali della scuola, operatori sociali e sanitari, consigli di quartiere, associazioni di volontariato, eccetera.

Grande importanza va invece data al rapporto educatore-studente, quale momento di scambio dei contenuti educativi e degli strumenti critici e culturali che consentono all'individuo, specie se di giovane età, di pervenire alla capacità di fare delle scelte consapevoli. In tale processo riveste particolare rilievo la possibilità di ottenere il coinvolgimento della famiglia anche nel tentativo di fornire gli strumenti atti a ridurre le difficoltà di comunicazione generazionale.

Compiti delle unità sanitarie locali

Le unità sanitarie locali sono tenute a realizzare attività di educazione alla salute su argomenti specifici:

— studio ed individuazione dei fattori e situazioni di rischio ed analisi della situazione socio-ambientale delle singole UU.SS.LL. con particolare riferimento alla condizione giovanile;

— azione integrata fra le varie strutture: scuola, servizi socio-sanitari, organizzazioni giovanili, associazioni, enti culturali, eccetera, per interventi in senso preventivo, finalizzati a garantire l'acquisizione ed il mantenimento dell'autodeterminazione e dell'autorealizzazione della persona, garantendo lo equilibrio della sfera cognitiva, affettivo-relazionale e psicomotoria, anche attraverso opuscoli e manifesti, materiale documentario e bibliografico, sussidi audiovisivi, preparati con particolare attenzione, al fine di predisporre strumenti informativi aggiornati e caratterizzati dalla semplicità e chiarezza degli elementi qualificanti l'informazione.

Le UU.SS.LL. sono altresì tenute a stabilire e mantenere contatti con i comitati costituiti presso i provveditorati agli studi ai sensi dell'art. 85 della legge n. 685 del 1975 e curare che gli interventi di informazione-prevenzione nell'ambito della scuola avvengano in modo coordinato nel rispetto di criteri di correttezza metodologica.

L'Assessore regionale per la sanità, al fine di impedire la diffusione delle tossicodipendenze, realizza, altresì, adeguate forme di collegamento con le competenti autorità militari e con gli istituti carcerari per minori, promuovendo il necessario coordinamento con le attività delle UU.SS.LL.

Le tipologie e le modalità di realizzazione degli interventi — ivi compresa l'individuazione degli organi competenti — di cui al presente paragrafo e le relative assegnazioni finanziarie sono determinate con decreto dell'Assessore regionale per la sanità, su proposta della Consulta regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze, istituita con la presente legge.

Formazione, qualificazione ed aggiornamento degli operatori

Con le modalità che saranno definite dall'Assessore regionale per la sanità, su proposta della Consulta regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze, le unità sanitarie locali a tal fine individuate ed i provveditorati agli studi organizzano corsi di formazione, qualificazione ed aggiornamento professionale rivolti a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intervengono nel settore e precisamente:

— agli operatori dei servizi socio-sanitari delle UU.SS.LL.;

— agli operatori dei pronto-soccorso, dei dipartimenti di emergenza, della guardia medica;

— ai medici ed ai farmacisti (in collaborazione con gli ordini professionali);

— agli operatori delle caserme, delle carceri, delle forze di polizia (in collaborazione con i rispettivi comandi);

— agli operatori scolastici (in collaborazione con i competenti comitati dei provveditorati agli studi);

— ai volontari già utilizzati nell'ambito dei servizi operanti nel settore.

Finalità dei corsi è:

— integrare ed omogeneizzare l'informazione che ciascun operatore possiede circa il fenomeno, addentrandosi nella problematica specifica;

— fornire elementi di discussione e di riflessione per una crescita culturale degli operatori;

— offrire la possibilità di individuare obiettivi comuni pur nell'ambito delle rispettive competenze;

— omogeneizzare i linguaggi ed i messaggi che le istituzioni inviano alla popolazione.

Le modalità di organizzazione per ciò che attiene alla tipologia, alla durata ed ai contenuti dei corsi di cui al presente paragrafo, saranno dettagliatamente stabilite dall'Assessore regionale per la sanità, con decreto, su proposta della Consulta regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze. In particolare, per gli operatori dei servizi delle UU.SS.LL., più direttamente impegnati nelle attività di prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza, i corsi vengono organizzati tenuto conto anche delle disposizioni di cui all'art. 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

I corsi possono essere gestiti direttamente dalle UU.SS.LL. individuate e dai provveditorati agli studi, se in possesso dei requisiti richiesti dal decreto assessoriale di cui sopra, o in convenzione con le università degli studi e/o con enti ed istituzioni particolarmente qualificati ed operanti specificatamente nel settore da almeno un triennio.

Le UU.SS.LL. individuate ed i provveditorati agli studi elaborano un piano di attività per la formazione, aggiornamento e qualificazione professionale degli operatori, coerente con le modalità organizzative stabilite dall'Assessore regionale per la sanità con il succitato decreto.

L'Assessore regionale per la sanità, sentito il parere della Consulta regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze, ammette a finanziamento i piani ritenuti rispondenti alle finalità della presente legge.

Compiti dei comuni

I comuni, compresi in tutto o in parte nell'ambito territoriale di ciascuna unità sanitaria locale, predispongono ed attuano tutte le iniziative di carattere sociale e culturale idonee a favorire la prevenzione ed il reinserimento sociale.

Gli interventi di carattere sociale devono, in particolare, tendere a:

a) assicurare prestazioni sociali e/o economiche di carattere immediato e contingente;

b) realizzare interventi di reinserimento sociale e, in particolare, di inserimento lavorativo, nonchè interventi per lo impiego costruttivo del tempo libero;

c) favorire il sostegno di comunità e di gruppi impegnati in attività lavorative o culturali;

d) stimolare e svolgere, tramite forme specifiche di intervento, il completamento di corsi di studio allorchè interrotti a causa dell'abuso farmacologico.

Consulta regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze

Considerato che il problema delle tossicodipendenze presenta aspetti di complessa natura medico-psicosociale, si rende necessaria una unitaria azione di programmazione, indirizzo e coordinamento che è demandata all'Assessore regionale per la sanità.

Per i compiti e le finalità di cui al comma precedente, lo Assessore regionale per la sanità si avvale di un apposito organo tecnico-consultivo-propulsivo. A tal fine è costituita la Consulta regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze che formula proposte anche per l'elaborazione degli indirizzi programmatici e per gli interventi di competenza regionale.

Alla Consulta devono essere trasmessi — inviati dalle UU.SS.LL. ed elaborati dall'Osservatorio epidemiologico regionale — i dati statistici relativi all'andamento del fenomeno delle tossicodipendenze, al numero degli interventi effettuati ed al numero delle segnalazioni pervenute per la compilazione della relazione semestrale, ai sensi dell'art. 104 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 e dell'art. 7 del decreto ministeriale 5 luglio 1978.

La Consulta può richiedere informazioni sulle materie di sua competenza a qualsiasi organo della pubblica amministrazione operante nell'ambito regionale e, previa autorizzazione dell'Assessore regionale per la sanità, procedere alla diretta acquisizione di elementi di giudizio e di conoscenza anche mediante l'effettuazione di sopralluoghi.

La Consulta esercita altresì una vigilanza — adeguata alla natura particolarmente delicata del tipo di interventi ed al rispetto dell'autonomia funzionale — sui risultati acquisiti nel corso dei periodi di accoglienza presso le comunità terapeutiche residenziali convenzionate, nonchè sulla funzionalità degli enti ausiliari convenzionati.

I risultati acquisiti vengono, dall'Assessore regionale per la sanità, trasmessi alle unità sanitarie locali perchè ne diano ampia diffusione e, per conoscenza, alla Commissione legislativa della sanità dell'Assemblea regionale siciliana.

La Consulta regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze è composta da:

a) l'Assessore regionale per la sanità, presidente;

b) cinque esperti eletti dall'Assemblea regionale siciliana;

c) quattro esperti scelti tra quelli designati dalle associazioni, organizzazioni ed enti maggiormente impegnati nel settore ed operanti nel territorio per le finalità della lotta contro la diffusione dell'uso delle sostanze stupefacenti, della riabilitazione e del reinserimento sociale dei tossicodipendenti;

d) un componente designato dall'Alto commissario per la lotta contro la delinquenza mafiosa;

e) tre funzionari dell'Assessorato regionale della sanità, compreso il direttore della prima direzione, di cui uno con funzioni di segretario;

f) il Sovrintendente regionale scolastico;

g) dodici componenti scelti tra i prefetti dell'Isola, magistrati, ufficiali dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato, nonchè altri esperti nel settore.

La Consulta è validamente costituita con l'insediamento di almeno 14 componenti su 27.

Gli esperti di cui alle lettere *c* e *g* devono essere in possesso dei requisiti di comprovata capacità e di documentata esperienza nel settore.

I componenti la Consulta regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Sono nominati con decreto dell'Assessore regionale per la sanità.

La Consulta ha sede presso l'Assessorato regionale della sanità ed è presieduta dallo stesso Assessore e, in caso di sua assenza o impedimento, dal direttore della prima direzione dell'Assessorato stesso.

La Consulta può articolarsi in sezioni le cui composizioni e competenze saranno determinate da apposito regolamento interno da approvarsi da parte della stessa.

La Consulta regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze per lo svolgimento dei compiti connessi alla sua attività si avvale di un ufficio di segreteria costituito dal dirigente segretario e da due assistenti ed un archivista-dattilografo in servizio presso l'Assessorato regionale della sanità.

La Consulta viene convocata in una prima ed in una seconda seduta che possono essere fissate anche nello stesso giorno. In prima convocazione per la validità delle sedute è necessaria la maggioranza dei suoi componenti; in seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti.

In entrambi i casi le decisioni sono adottate a maggioranza dei componenti presenti.

A tutti i componenti della Consulta spetta un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute della stessa e delle sezioni operative regolarmente costituite, la cui misura sarà determinata con decreto dell'Assessore regionale per la sanità, nonchè l'indennità di missione in quanto dovuta.

La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle sedute della Consulta e delle eventuali sezioni operative regolarmente costituite, protratta per tre sedute consecutive, determina *ipso jure* la decadenza dalla nomina.

La Consulta regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze può, in relazione all'esame di particolari argomenti e problemi, invitare a partecipare alle sedute, con voto consultivo, i sindaci dei comuni più interessati al fenomeno, i provveditori agli studi ed altri esperti particolarmente qualificati nel settore a livello nazionale.

Ai partecipanti alle sedute della Consulta ai sensi del precedente comma, spettano, se ed in quanto dovuti, l'indennità di missione commisurata a quella prevista per i direttori regionali ed il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute.

Organizzazione degli interventi di competenza delle unità sanitarie locali

A) L'intervento di prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza è una funzione dell'unità sanitaria locale che la esercita mediante i seguenti servizi (art. 5, legge regionale 6 gennaio 1981, n. 6):

1) *Servizio per la tutela sanitaria materno-infantile e della età evolutiva* che provvede:

a) all'informazione ed educazione sanitaria in ambito scolastico e con il coinvolgimento delle famiglie;

b) agli interventi psicoterapeutici nei confronti di adolescenti tossicodipendenti ed alla collaborazione ad eventuali attività rivolte alla socializzazione;

c) agli interventi di sostegno psicologico e, ove possibile, psicoterapico alle famiglie dei minori tossicodipendenti.

2) *Servizio di assistenza sanitaria di base* che provvede:

a) alla profilassi delle situazioni patologiche connesse all'abituale assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope;

b) ai trattamenti sanitari di base;

c) ai trattamenti farmacologici sostitutivi secondo le disposizioni normative in materia, escludendo la possibilità del solo mantenimento delle situazioni di tossicodipendenza. L'uso di trattamenti farmacologici « sostitutivi » a dosi scalari e per determinati periodi di tempo viene previsto solo nell'ambito di programmi terapeutici orientati al recupero, quando si evidenzi dal punto di vista clinico una situazione di tossicodipendenza cronica. Pertanto, nessun intervento con farmaci sostitutivi degli oppiacei (ad eccezione di quelli che rivestono carattere di urgenza) può essere effettuato al di fuori delle procedure fissate nel programma predisposto dalla unità sanitaria locale in ottemperanza alla normativa nazionale e regionale;

d) agli accertamenti laboratoristici e ad indagini clinicostrumentali mirate.

In particolare, il servizio territoriale di tutela della salute mentale di cui alla legge regionale 14 settembre 1979, n. 215, provvede anche a:

— trattamenti psicoterapeutici e/o psicofarmacologici;

— collaborare all'attuazione di interventi di risocializzazione nei confronti dei tossicodipendenti anche attraverso attività di sostegno psicologico alle famiglie dei tossicodipendenti;

— fornire il supporto specialistico alle comunità ed ai centri di recupero.

3) *Servizio di medicina ospedaliera* che provvede:

a) ai trattamenti intensivi nei casi di emergenza-urgenza;

b) ai trattamenti in regime di ricovero per patologie collaterali intercorrenti;

c) ai trattamenti in regime di ricovero per accertamenti di particolare complessità o per interventi intensivi di disintossicazione.

In particolare, per quel che riguarda gli interventi di emergenza-urgenza è necessario dotare di strumenti adeguati le aree di emergenza ed i servizi comunque interessati e provvedere, tra l'altro, ad assicurare loro la disponibilità di farmaci efficaci (ad esempio, dei nuovi antagonisti morfinici) e a garantire agli operatori un costante aggiornamento sulla composizione e su ogni altra notizia utile relativa alla maggior parte delle sostanze presenti sul mercato clandestino nei rispettivi territori di riferimento.

I servizi sopraelencati provvedono, altresì, nell'ambito delle rispettive competenze ed in stretta collaborazione fra loro, a realizzare adeguate forme di assistenza alle gestanti tossicodipendenti ed alcoliste, incentivando forme di collaborazione tra i medici di famiglia ed il personale ospedaliero e dedicano analoghe misure ausiliarie di sostegno, sotto l'aspetto sanitario, psicologico e sociale, ai bambini nati da madri tossicodipendenti od alcoliste. Realizzano altresì forme di collaborazione, preventivamente concordate, coi servizi all'interno degli istituti di pena, con particolare attenzione ai detenuti in età minorile ed assicurano, infine, nell'ambito delle proprie competenze, una adeguata informazione ed educazione sanitaria della popolazione in merito al problema delle tossicodipendenze.

Fermo restando l'obbligo per tutte le UU.SS.LL. di erogare i servizi prescritti dalla presente legge compatibilmente con gli organici e le strutture di cui, in atto, dispongono, restano fermi gli ambiti territoriali di competenza già previsti dal decreto dell'Assessore regionale per la sanità del 15 dicembre 1981, nonchè tutte le altre disposizioni emanate dallo stesso in esecuzione dei decreti ministeriali 7 agosto 1980 e 10 ottobre 1980. In considerazione della diffusione e della particolare incidenza epidemiologica del fenomeno in atto riscontrabile nella provincia di Siracusa, la previsione normativa di cui al decreto assessoriale 15 dicembre 1981 relativa alla predetta provincia, è modificata come segue:

— SIRACUSA - Ospedale « Umberto I »: UU.SS.LL. nn. 25-26;

— AUGUSTA - Ospedale « Muscatello »: UU.SS.LL. nn. 27-28.

L'Assessore regionale per la sanità, valutate le effettive possibilità operative delle altre unità sanitarie locali, non individuate con il decreto del 15 dicembre 1981, sentito il parere della Commissione legislativa della sanità, può procedere alla modifica del decreto stesso per l'inclusione di ulteriori presidi per l'accertamento ed il trattamento degli stati di tossicodipendenza, ai sensi dell'art. 1 del citato decreto ministeriale 7 agosto 1980.

Nella prima fase di attuazione del presente piano, in attesa della determinazione delle piante organiche definitive delle unità sanitarie locali, le dotazioni organiche dei servizi territoriali di tutela della salute mentale delle UU.SS.LL. ove hanno sede i presidi ospedalieri già individuati con il decreto dello Assessore regionale per la sanità 15 dicembre 1981 (*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 59 del 24 dicembre 1981) e con la previsione modificativa di cui sopra — ai quali servizi devono essere affidati anche i compiti di accertamento e trattamento degli stati di tossicodipendenza ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 7 agosto 1980 — sono ampliate delle seguenti figure:

— 1 medico psichiatra;

— 4 psicologi;

— 1 sociologo;

— 3 assistenti sociali;

— 2 infermieri professionali.

In considerazione della particolare incidenza epidemiologica e dell'elevato numero di prestazioni effettuate, le dotazioni organiche dei servizi territoriali di tutela della salute mentale delle UU.SS.LL. nn. 58, 61 e 34 sono invece complessivamente ampliate nella misura seguente:

— 2 medici psichiatri, di cui uno aiuto;

— 1 sociologo;
— 6 psicologi, di cui uno coadiutore;
— 4 assistenti sociali;
— 4 infermieri professionali.

Il personale di cui al precedente comma, nella misura massima del 50 per cento delle figure professionali individuate, dev'essere assegnato dalle competenti UU.SS.LL. ai servizi di neurologia, rispettivamente operanti presso: l'Ospedale « Civico e Benfratelli » di Palermo, l'Ospedale « Villa Sofia » di Palermo e l'Ospedale « Garibaldi » di Catania.

Le UU.SS.LL., in cui le dotazioni organiche dei servizi territoriali di tutela della salute mentale vengono ampliate ai sensi dei precedenti commi, sono tenute a costituire all'interno degli stessi i centri di accoglienza e di orientamento rivolti ai tossicodipendenti, agli alcolisti, alle loro famiglie ed alle persone comunque interessate al problema della dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope.

I centri di accoglienza ed orientamento assolvono ai seguenti compiti:

a) progettare ed eseguire, in forma diretta o mediata, interventi di prevenzione su gruppi a rischio o su comunità;

b) svolgere indagini sulla situazione rappresentata dal portatore delle domande di aiuto o di consulenza, sia esso tossicodipendente, alcolista, genitore, amico, coniuge, datore o collega di lavoro, insegnante;

c) seguire, con il supporto dei servizi dell'unità sanitaria locale, anche la *routine* clinica e di laboratorio necessaria a stabilire il fabbisogno di un medicinale o della disintossicazione;

d) elaborare un progetto di intervento;

e) curare il raccordo con le prestazioni effettuate dagli altri servizi;

f) realizzare interventi utili a favorire il reinserimento sociale, scolastico e lavorativo;

g) realizzare attività sul sistema psicologico di cui la persona in difficoltà fa parte, attraverso gruppi di genitori, di coetanei, di compagni di scuola, di insegnanti.

I compiti dei centri di accoglienza e di orientamento devono essere assicurati dalle UU.SS.LL. suddette all'interno delle proprie strutture.

I centri di accoglienza e di orientamento assolvono altresì ai seguenti compiti di secondo livello:

a) favorire l'inserimento del tossicodipendente nelle comunità terapeutiche;

b) svolgere programmi strutturati di psicoterapia individuale, familiare e di gruppo definiti presso i servizi territoriali di tutela della salute mentale;

c) indirizzare il tossicodipendente verso iniziative di formazione professionale e di recupero lavorativo;

d) seguire il tossicodipendente in caso di ricovero presso altri servizi ospedalieri per le eventuali patologie intercorrenti.

L'Assessore regionale per la sanità, su proposta delle restanti UU.SS.LL. interessate, può concedere, previa convenzione — sentito il parere della Consulta regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze — ove queste non siano in grado di provvedervi, l'esercizio di singole attività fra quelle attribuite alle UU.SS.LL. come compiti dei centri di accoglienza, ad uno o più enti ausiliari.

Per quanto riguarda il personale e le attrezzature dei laboratori di analisi, vengono distinte due differenti categorie.

Della prima categoria fanno parte i laboratori degli ospedali delle UU.SS.LL. individuate, in grado di effettuare accertamenti semi-quantitativi delle sostanze stupefacenti. Tali laboratori, previa valutazione dell'Assessore regionale per la sanità (che dovrà tenere conto delle effettive necessità) potranno essere dotati, oltre che di attrezzature per la cromatografia, di spettrofotometro computerizzato per determinazioni immunoenzimatiche.

Della seconda categoria fanno parte i laboratori delle UU.SS.LL. ove hanno sede gli ospedali Civico e Villa Sofia di Palermo, Garibaldi di Catania, Regina Margherita di Messina e Umberto I di Siracusa. Tali laboratori sono tenuti ad eseguire accertamenti quantitativi e qualitativi e devono essere dotati, se sprovvisti, anche di apparecchio per cromatografia liquida (HLPC) e per gascromatografia (GLC).

I laboratori di entrambe le categorie suindicate sono tenuti ad effettuare anche il monitoraggio dei farmaci.

I laboratori compresi nella seconda categoria sono altresì tenuti a fornire consulenze alle strutture sanitarie che lo richiedono e che necessitano di accertamenti più sofisticati.

Potrà anche provvedersi, ove occorra, per comprovate esigenze, previo parere della Commissione legislativa della sanità, all'ampliamento degli organici dei laboratori delle UU.SS.LL. sedi dei presidi ospedalieri già individuati con il decreto dello Assessore regionale per la sanità 15 dicembre 1981 e con la previsione modificativa del presente piano.

E) L'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale, di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 6 gennaio 1981, n. 6, assicura il coordinato utilizzo dei presidi sanitari dell'unità sanitaria locale per l'effettuazione degli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza.

L'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale, nell'ambito dei compiti di coordinamento che gli sono attribuiti, ed avendo riguardo alle particolari esigenze di articolazione degli interventi, stabilisce le modalità organizzative per garantire:

a) l'effettuazione da parte di ciascuno dei servizi degli interventi sanitari e sociali di competenza, secondo quanto indicato al precedente punto A;

b) forme di collegamento fra i servizi di cui al punto A, tali da consentire l'elaborazione di complessivi piani individuali di trattamento terapeutico e riabilitativo del tossicodipendente e la loro verifica.

Inoltre, l'ufficio di direzione, anche tramite i servizi dell'unità sanitaria locale, assicura:

— la promozione e l'organizzazione di iniziative nel campo dell'informazione ed educazione sanitaria della popolazione e dei giovani in particolare;

— la profilassi igienico-sanitaria nei confronti dei rischi della patologia da tossicodipendenza, anche attraverso l'informazione periodica sulle caratteristiche delle sostanze presenti sul mercato illegale;

— la raccolta ed elaborazione di dati e notizie statistiche semestrali sull'andamento locale del fenomeno per l'invio allo Osservatorio epidemiologico ed all'Assessorato regionale della sanità;

— il coordinamento con l'attività di enti ed organizzazioni private e di volontariato che operano nel settore.

In relazione a particolari esigenze di intervento, determinate dalla rilevante consistenza del fenomeno e con l'obiettivo di assicurare un più adeguato coordinamento degli interventi dei servizi sanitari e sociali ai diversi livelli locali, l'ufficio di direzione si avvale della collaborazione di operatori inseriti nei presidi dell'unità sanitaria locale (medici, assistenti sociali, sociologi, psicologi) nonchè di educatori, di genitori e di volontari. L'individuazione dev'essere nominativa e comprendere il tempo da dedicare all'attività specifica da parte di ogni operatore in misura, per il personale comunque dipendente, adeguata alle necessità di ogni unità sanitaria locale.

ENTI AUSILIARI E VOLONTARIATO

Enti ausiliari

A) *Finalità*

L'attività di prevenzione e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza svolta da associazioni, enti ed istituzioni pubbliche e private, come enti ausiliari, ad integrazione degli inter-

venti direttamente attuati dalle strutture del servizio sanitario nazionale, deve rispondere ai requisiti previsti dal presente piano.

L'Assessore regionale per la sanità può riconoscere come enti ausiliari, ai sensi dell'art. 94 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, le seguenti strutture pubbliche e private:

a) enti pubblici e privati che abbiano come loro finalità l'assistenza sociale e sanitaria, nonchè la prevenzione ed il recupero di ogni stato di emarginazione e disadattamento;

b) associazioni di volontariato costituite al fine di concorrere al conseguimento dei compiti del servizio sanitario nazionale in ordine alle tossicodipendenze;

c) cooperative di servizi costituite con la specifica finalità dell'assistenza sociale e della riabilitazione di ogni categoria di emarginati.

Gli enti, le associazioni e le cooperative di cui sopra, oltre ad essere in possesso dei requisiti previsti dal presente piano, devono espressamente risultare costituiti senza scopo di lucro.

B) *Interventi*

Gli enti ausiliari suindicati, nell'ambito delle attività di prevenzione e riabilitazione a favore dei soggetti tossicodipendenti, attuano in particolare i seguenti interventi:

1) interventi finalizzati al sostegno psicologico del soggetto e dei suoi familiari per l'attuazione dei piani terapeutici individualizzati;

2) iniziative volte a facilitare il reinserimento nella famiglia, nella scuola e nella realtà sociale, nonchè l'inserimento degli ex tossicodipendenti nel mondo del lavoro;

3) soggiorno nelle comunità terapeutiche residenziali;

4) accoglienza in comunità terapeutiche diurne ed aperte;

5) soggiorni destinati alla disintossicazione, in luoghi e strutture non sanitari;

6) iniziative di volontariato autonome e collegate ai servizi pubblici e privati riconosciuti ai sensi della presente legge;

7) interventi di prevenzione primaria sul territorio in collaborazione con le famiglie e le forze sociali, nella scuola in collaborazione con i provveditorati agli studi, i distretti scolastici e gli altri organi collegiali;

8) interventi particolari di prevenzione nelle zone più esposte al rischio.

C) *Albo regionale degli enti ausiliari*

Gli enti pubblici e privati, le associazioni, le cooperative di cui sopra, che intendono ottenere il riconoscimento delle attività di prevenzione e riabilitazione di cui alla presente legge, devono inoltrare, tramite l'unità sanitaria locale nel cui territorio hanno sede, all'Assessorato regionale della sanità, la domanda di iscrizione all'albo regionale degli enti ausiliari istituito presso l'Assessorato medesimo.

La domanda dovrà comprovare il possesso, oltre che dei requisiti di cui alla successiva lett. D), anche dell'assenza di scopo di lucro. Essa dev'essere corredata:

a) di un programma dettagliato degli interventi che si intendono attuare con la specificazione dei metodi adottati;

b) del piano di finanziamento annuale;

c) dell'elenco degli operatori impegnati nella struttura, con la specificazione delle qualifiche professionali e dei compiti cui sono preposti e del rapporto che li lega all'ente ausiliario;

d) dell'indicazione del legale rappresentante e dei responsabili dei settori di intervento;

e) dell'elenco nominativo degli eventuali soggetti già assistiti con l'indicazione dei risultati conseguiti;

f) del parere favorevole dell'unità sanitaria locale competente per territorio.

L'iscrizione all'albo degli enti ausiliari viene disposta con decreto, dall'Assessore regionale per la sanità, su conforme proposta della Consulta regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze.

D) *Requisiti degli enti ausiliari*

Ai fini dell'iscrizione all'albo regionale di cui alla precedente lett. C), gli enti ausiliari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) costituzione, a norma delle leggi vigenti, a seconda della natura giuridica di ciascun ente;

2) finalità istituzionali, risultanti dalla legge o dall'atto costitutivo, corrispondenti a quelle indicate nella precedente lett. A);

3) locali, attrezzature e dotazioni di personale adeguati allo svolgimento delle attività istituzionali, con indicazione nominativa di eventuali volontari.

E) *Convenzioni*

L'esercizio delle attività di prevenzione e di riabilitazione di soggetti tossicodipendenti da parte degli enti ausiliari di cui al presente piano è regolato da apposite convenzioni da stipularsi con l'Assessore regionale per la sanità.

L'Assessore regionale per la sanità, su conforme parere della Consulta regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze, adotta, con decreto, lo schema-tipo di convenzione, sulla base di quello approvato dal Ministro della sanità, ai sensi dell'art. 94 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

Lo schema di convenzione, oltre alla disciplina dei reciproci diritti e doveri, dovrà contenere gli elementi atti a garantire il conseguimento delle finalità del presente piano, nonchè prevedere la risoluzione in caso di inadempienza e la cancellazione dall'albo per la perdita dei requisiti richiesti.

Lo schema di convenzione dovrà prevedere la possibilità di utilizzare, fra gli operatori degli enti ausiliari, anche ex tossicodipendenti che abbiano ultimato il loro programma terapeutico e riabilitativo e che dimostrino particolari attitudini allo svolgimento di attività di prevenzione e riabilitazione.

F) *Volontariato*

Fermo restando che nessuna delega di responsabilità o di competenza può essere attribuita al « volontariato », le UU.SS.LL., accertata l'idoneità ed il possesso di specifici requisiti ed attitudini, possono avvalersi delle attività delle associazioni di volontariato, costituite nei modi e nelle forme previste dallo art. 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che intendono collaborare alle attività dei servizi socio-sanitari pubblici e convenzionati nel campo specifico della prevenzione, della terapia e della riabilitazione dalle tossicodipendenze.

E' altresì ammessa la frequenza (ai sensi dell'art. 93 della legge 22 dicembre 1975, n. 685) di singoli volontari presso i servizi sulla base di richiesta del responsabile del servizio medesimo e dell'autorizzazione dell'unità sanitaria locale.

In nessun caso e con nessuna modalità possono essere retribuite le attività di volontariato prestate, sia in forma associativa, che individuale.

L'utilizzazione dei volontari da parte dei servizi convenzionati è subordinata all'indicazione nominativa dei medesimi nell'atto di convenzione.

Il Presidente della Regione pone in essere ogni iniziativa idonea a consentire l'utilizzazione di obiettori di coscienza ammessi al servizio civile, da utilizzare nelle attività di volontariato con finalità di aiuto, di assistenza e risocializzazione dei tossicodipendenti.

G) *Comunità terapeutiche*

Fra gli interventi che tendono ad allontanare il tossicodipendente dal suo ambiente per favorire la costruzione di una nuova identità, la Regione siciliana promuove, in particolar modo, tra le attività degli enti ausiliari, la costituzione e la attività di comunità terapeutiche residenziali all'interno delle

quali si realizzi il completo cambiamento di vita, l'astinenza dalla droga, l'eliminazione del comportamento antisociale, la acquisizione di atteggiamenti e valori positivi.

Ai fini dell'eventuale convenzionamento con la Regione, ai sensi del precedente punto E), le comunità terapeutiche devono fondare la propria attività su programmi terapeutici articolati sulla base di modalità operative che dovranno essere determinate dalla Consulta regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze.

La Consulta regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze dovrà, in particolare, individuare le tipologie organizzative (personale, ambiente, capienza, modalità di ammissione, tempi di ospitalità, interventi, dimissioni, eccetera).

Al fine di favorire la costituzione di comunità terapeutiche residenziali aventi le caratteristiche richieste dal presente piano, l'Assessore regionale per la sanità è autorizzato a concedere agli enti ausiliari richiedenti, già iscritti all'albo, un contributo *una tantum*, non superiore a lire 250 milioni, per le spese di primo impianto delle comunità stesse (acquisto immobili e terreni, attrezzature, arredamenti, ecc.).

Il predetto contributo viene concesso dall'Assessore con decreto, sulla base di dettagliata proposta dell'unità sanitaria locale competente per territorio e su conforme parere della Consulta regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze.

L'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale è tenuto a vigilare sul corretto impiego della somma assegnata finalizzata alla sollecita realizzazione della comunità terapeutica.

L'ente ausiliario che ha ottenuto il contributo è tenuto a presentare, entro e non oltre un anno dalla data di riscossione, apposita relazione sull'intero impiego dei fondi assegnati — convalidata dall'ufficio di direzione della unità sanitaria locale — corredata della documentazione comprovante il corretto utilizzo degli stessi. Trascorso infruttuosamente tale termine, lo Assessore regionale per la sanità provvede alla revoca dello intero contributo concesso o al recupero della parte non fruttuosamente impiegata.

Altresì, al fine di favorire la costituzione delle comunità terapeutiche di cui al presente paragrafo, i competenti Assessorati regionali, gli enti locali e l'Ente di sviluppo agricolo favoriscono l'utilizzazione gratuita di immobili ed aree demaniali o patrimoniali (urbane ed agricole).

Nelle more della creazione di un adeguato numero di comunità terapeutiche in Sicilia, ed anche successivamente, per i casi in cui sia ritenuto utile da parte del competente servizio delle UU.SS.LL., a fini terapeutici, un più marcato allontanamento del tossicodipendente dal suo ambiente, l'Assessore regionale per la sanità è autorizzato a procedere, su conforme parere della Consulta regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze, al convenzionamento con le comunità terapeutiche operanti nel territorio nazionale, scelte in considerazione della validità dei sistemi terapeutici adottati e dei risultati ottenuti, ai fini del recupero dei tossicodipendenti.

L'Assessore regionale per la sanità è autorizzato ad assumere il pagamento delle spese di assistenza e di soggiorno presso le comunità terapeutiche convenzionate in favore di persone che, allo scopo di sottrarsi alla condizione di tossicodipendenza, ne facciano richiesta dopo avere intrapreso idoneo trattamento di disintossicazione presso gli appositi presidi sanitari delle UU.SS.LL. competenti per territorio.

Il beneficio di cui al comma precedente è esteso anche alle persone che siano state sottoposte a trattamento di disintossicazione durante il periodo di detenzione in istituti di pena.

La richiesta degli interessati, tendente ad ottenere il beneficio di cui ai precedenti commi, dev'essere indirizzata, per il tramite dell'unità sanitaria locale competente, o dell'istituto di pena presso cui sono o sono stati detenuti, all'Assessore regionale per la sanità e dev'essere corredata:

1) del consenso dell'esercente la patria potestà nei casi previsti dalla legge;

2) dell'indicazione della comunità terapeutica prescelta fra quelle convenzionate e che assicura la disponibilità di posto;

3) di una relazione del competente servizio dell'U.S.L. o dell'istituto di pena che ha eseguito il trattamento di disintossicazione, con l'indicazione della terapia praticata, degli opportuni elementi di informazione sulla psicologia del soggetto, nonchè della previsione della data di cessazione del trattamento di disintossicazione o di dimissione.

L'unità sanitaria locale competente, o l'istituto di pena, devono far pervenire all'Assessorato regionale della sanità le richieste degli interessati almeno dieci giorni prima della cessazione del trattamento di disintossicazione o della dimissione, al fine di consentire il passaggio immediato dell'interessato dalla fase terapeutica alla fase di riabilitazione.

Il dirigente coordinatore del competente gruppo di lavoro dell'Assessorato regionale della sanità o altro componente del gruppo da lui delegato, non appena ricevuta la richiesta dello interessato, attua, ove possibile d'intesa con lo stesso o con la famiglia, iniziative necessarie ad assicurare l'accoglienza in comunità terapeutica, al fine di assicurare l'accoglienza stessa in tempestiva coincidenza con la data di cessazione del trattamento di disintossicazione o di dimissione.

Sulla base dell'assicurazione, anche telegrafica, dell'accoglienza da parte della comunità terapeutica, il direttore regionale della I direzione dell'Assessorato regionale della sanità o, su sua delega, il dirigente coordinatore del predetto gruppo di lavoro della stessa I direzione, previo parere dell'Ispettorato regionale sanitario, adotta il provvedimento di impegno di un acconto pari all'ammontare della spesa per i primi tre mesi di soggiorno presso la comunità terapeutica prescelta, calcolato in base alla retta giornaliera prevista nella relativa convenzione, secondo quanto indicato al n. 5) del penultimo comma del presente punto G) dandone comunicazione all'amministrazione della comunità terapeutica interessata mediante lettera impegnativa ed all'Assessore regionale per la sanità.

Entro tre mesi dalla data del provvedimento di cui sopra, l'Assessore regionale per la sanità adotta, previo accertamento della continuità del soggiorno dell'interessato nella comunità terapeutica che, a tal fine, deve darne comunicazione, il provvedimento definitivo di assunzione della spesa per il pagamento delle somme dovute alla comunità terapeutica stessa sulla base di contabilità semestrale.

L'ammissione al beneficio di cui sopra è disposta dall'Assessore regionale per la sanità per un periodo di durata comunque non superiore a due anni.

Con le amministrazioni delle comunità predette l'Assessore regionale per la sanità stipula le apposite convenzioni, nelle quali devono essere contenute le seguenti clausole:

1) la disponibilità della comunità terapeutica ad accogliere tempestivamente, previa intesa anche telegrafica circa la data di inizio dell'accoglienza, le persone ammesse al beneficio di cui trattasi;

2) l'entità della retta giornaliera di soggiorno, determinata dalla comunità terapeutica convenzionata, e la previsione di durata del soggiorno stesso;

3) l'accettazione da parte della comunità terapeutica convenzionata della vigente normativa regionale concernente le modalità di pagamento delle somme dovute;

4) l'impegno per l'Assessore regionale per la sanità di corrispondere gli importi dovuti sulla base di contabilità semestrale inviata dalla comunità terapeutica convenzionata;

5) l'impegno dell'Assessorato regionale della sanità al versamento, in favore della comunità terapeutica convenzionata, di una somma in acconto pari all'ammontare della spesa di soggiorno per i primi tre mesi da corrispondere all'inizio della accoglienza e contestuale impegno della stessa comunità alla restituzione delle somme eventualmente non utilizzate per mancato o incompleto soggiorno;

6) l'impegno della comunità terapeutica convenzionata a riferire per iscritto, ogni due mesi, sull'andamento dei soggetti

ammessi al beneficio di cui sopra, con relazioni da inviare allo Assessorato regionale della sanità, alla famiglia interessata ed alla unità sanitaria locale competente per territorio;

7) ogni altra clausola convenzionale non in contrasto con quelle previste ai numeri precedenti che sia eventualmente concordata al fine di agevolare il rapporto di collaborazione tra l'Assessorato regionale della sanità, le comunità terapeutiche convenzionate e le famiglie dei soggetti ammessi al beneficio in argomento.

L'Assessore regionale per la sanità pubblica l'elenco, soggetto ad aggiornamento, delle comunità terapeutiche convenzionate.

H) *Inserimento lavorativo*

Alle imprese artigiane, alle cooperative, alle aziende che, nelle condizioni previste dal rispetto delle leggi vigenti, assumono in qualità di apprendista o di lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un ex tossicodipendente o un ex alcolista che ha portato a termine, positivamente, da almeno tre mesi, un progetto di riabilitazione presso una comunità terapeutica convenzionata con la Regione, è concesso dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, per un periodo di tre anni, un contributo annuo di lire tre milioni.

Visto: SARDO

LEGGE 21 agosto 1984, n. **65.**

Interpretazione autentica degli articoli 2 e 5 della legge regionale 29 febbraio 1980, n. 7 e successive modifiche, concernente il riordino urbanistico-edilizio.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale *della Regione n. 36 del 22 agosto 1984)*

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il beneficio della regolarizzazione di cui agli articoli 2 e 5 della legge regionale 29 febbraio 1980, n. 7, prorogato dall'art. 1 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 70, comprende anche le costruzioni destinate ad uso residenziale, produttivo o di servizio acquisite al patrimonio indisponibile del comune a condizione che le strutture essenziali siano state realizzate entro il 22 ottobre 1980, non sussista alcuna delle cause di inammissibilità di cui all'art. 3 della legge regionale 29 febbraio 1980, n. 7, e gli interessati abbiano presentato domanda di rilascio della concessione in sanatoria nei termini previsti dalle leggi sopra richiamate.

I procedimenti amministrativi di immissione in possesso degli immobili già acquisiti al patrimonio indisponibile del comune ed in relazione ai quali ultimi siano state presentate domande di concessione in sanatoria entro i termini di legge sono sospesi sino a quando il sindaco non si sarà pronunciato ai sensi dell'art. 2, quarto comma, della legge regionale 29 febbraio 1980, n. 7.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Catania, addì 21 agosto 1984

SARDO

PLACENTI

LEGGE 21 agosto 1984, n. **66.**

Norme modificative della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e cessazione dei consorzi dei comprensori urbanistici di cui alla legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1 e successive modifiche.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale *della Regione n. 36 del 22 agosto 1984)*

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 8 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, è sostituito con il seguente:

« I consorzi costituiti ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1 e successive modifiche, cessano di esistere.

Le assemblee consortili sono sciolte.

I comuni partecipanti ai consorzi dotati di piani urbanistici comprensoriali possono adottare strumenti urbanistici generali a termini della presente legge.

I piani comprensoriali già in vigore restano operanti per la parte riguardante il territorio di ciascuno dei comuni di cui al precedente comma fino all'eventuale adozione, da parte degli stessi, di strumenti urbanistici generali nei confronti dei quali i piani comprensoriali già in vigore assolvono alla funzione di orientamento specie ai fini delle infrastrutture consortili e dei servizi di interesse generale.

I comuni di cui al terzo comma possono adottare varianti ai piani urbanistici comprensoriali nel rispetto delle procedure previste dagli articoli 2 e 3.

Dette varianti sono approvate con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previo parere del Consiglio regionale dell'urbanistica e nel rispetto delle norme di cui all'art. 4.

Le varianti ai piani urbanistici comprensoriali non approvate con decreto dell'Assessore regionale per il

territorio e l'ambiente non hanno più corso, tranne quelle di esclusivo interesse comunale.

Le competenze tecniche per la redazione delle varianti ai piani comprensoriali sono corrisposte ai professionisti incaricati nell'intero ammontare, salvo i casi di rielaborazione totale per le varianti richieste per le quali nessun ulteriore compenso, oltre a quello corrisposto, è dovuto.

Gli elaborati tecnici delle varianti ai piani comprensoriali redatti dai professionisti di cui al comma precedente sono acquisiti dai comuni interessati per una loro eventuale utilizzazione ».

Art. 2.

L'art. 27 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, è sostituito con il seguente:

« Quando gli organi dell'amministrazione dei comuni omettano, sebbene previamente diffidati, o non siano in grado di compiere atti obbligatori in virtù della presente legge e di altre leggi attinenti alla materia urbanistica, vi provvede l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente a mezzo di un commissario *ad acta* la cui durata in carica non può eccedere il termine di tre mesi, salvo proroga fino a dodici mesi per giustificati motivi in rapporto alla complessità degli atti da compiere.

Non si fa luogo alla diffida di cui al primo comma qualora si tratti di scadenza di termini previsti espressamente dalla presente legge o da altre leggi attinenti alla materia urbanistica.

Alle spese per il commissario provvede il comune per il quale è stato nominato, salvo rivalsa a carico degli amministratori eventualmente responsabili.

I commissari nominati ai sensi del primo comma decadono dall'incarico nel caso di rinnovazione del consiglio comunale e comunque possono essere sempre revocati, con provvedimenti motivati, dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente ».

Art. 3.

I commissari *ad acta*, in atto nominati dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modificazioni, decadono dall'incarico trascorsi tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, salvo proroga di tre mesi per giustificati motivi in rapporto alla fase di avanzata redazione degli atti per il cui compimento sono stati originariamente nominati.

I commissari di cui al primo comma decadono dall'incarico alla data di pubblicazione della presente legge qualora siano stati nominati in comuni che hanno rinnovato i consigli comunali nelle tornate elettorali del 1983 e 1984 e la loro nomina sia avvenuta antecedentemente alla data delle elezioni stesse.

Art. 4.

L'ultimo comma dell'art. 4 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, è sostituito con i seguenti:

« Le deliberazioni assunte dai commissari *ad acta* in sostituzione dei consigli comunali, allorquando debbono essere successivamente trasmesse all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente per i provvedimenti di competenza, non sono soggette al visto della commissione provinciale di controllo e non sono revocabili dai consigli comunali.

Le deliberazioni di cui al comma precedente sono assunte dai commissari, sentito il consiglio comunale convocato dallo stesso commissario *ad acta* ».

Art. 5.

L'art. 25 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, è sostituito con il seguente:

« L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente concede contributi nelle spese per la redazione, revisione e rielaborazione degli strumenti urbanistici comunali generali, particolareggiati o ad essi assimilati, nonchè nelle spese per i rilievi aerofotogrammetrici e per le indagini geologiche.

I contributi di cui al primo comma possono essere richiesti dagli organi ordinari dell'amministrazione dei comuni, nonchè dai commissari sostitutivamente nominati dall'Assessore regionale per il territorio e lo ambiente.

I contributi di cui al primo comma sono concessi anche per le revisioni generali dei piani approvati nonchè per la rielaborazione di quelli respinti ».

Art. 6.

Il settimo e l'ottavo comma dell'art. 3 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86, sono sostituiti con il seguente:

« I comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, salvo l'obbligo per quelli inclusi negli elenchi di cui al secondo comma dell'art. 16 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, possono adottare piani di zona per l'edilizia economica e popolare o procedere al loro aggiornamento ».

Art. 7.

Sono abrogati: l'ultimo comma dell'art. 4, il penultimo comma dell'art. 5, il penultimo comma dello art. 6, il sesto e l'ottavo comma dell'art. 13, il secondo comma dell'art. 24, il secondo comma dell'art. 54 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71; l'ultimo comma dell'art. 5 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65.

Art. 8.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Catania, addì 21 agosto 1984

SARDO

PLACENTI

LEGGE 21 agosto 1984, n. 67.

Disposizioni per la disciplina dello smaltimento dei rifiuti, proroga dei termini per le attività di pianificazione e modificazioni alla legge regionale 4 agosto 1980, n. 78.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale *della Regione n. 36 del 22 agosto 1984)*

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nelle more della predisposizione del piano di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, i comuni, singoli o associati, per comprovata impossibilità di assicurare lo smaltimento dei rifiuti solidi, in rapporto alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica, possono impiantare nuove discariche per rifiuti urbani e speciali.

Per la realizzazione degli impianti di cui al comma precedente, i comuni, ancorchè competenti, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, allo svolgimento delle attività di smaltimento dei rifiuti solidi, devono richiedere apposita autorizzazione che sara rilasciata con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentito il Comitato regionale per la tutela dell'ambiente, sulla base di progetti redatti in conformità delle prescrizioni tecniche e corredati della documentazione prevista dal decreto di cui al successivo art. 2.

Anteriormente all'entrata in esercizio della discarica autorizzata i comuni debbono adottare apposito regolamento per la disciplina dei servizi di rifiuti urbani od adeguare i regolamenti già in vigore, in conformità delle disposizioni previste dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

Art. 2.

Le prescrizioni tecniche e l'elencazione dei documenti a corredo dei progetti per l'impianto di nuove discariche saranno fissate con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, da emanarsi, previo parere del Comitato regionale per la tutela dell'ambiente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il decreto di cui al comma precedente dovrà definire una zona di rispetto, limitrofa all'area individuata per la discarica, all'interno della quale non potranno essere realizzate opere di captazione di acque da destinare ad uso potabile.

Art. 3.

L'autorizzazione all'impianto di nuova discarica prevista dal secondo comma dell'art. 1 costituisce, altresì, autorizzazione preventiva all'eventuale variante dello strumento urbanistico vigente.

Art. 4.

Le imprese e gli enti autorizzati allo smaltimento dei rifiuti, ai sensi del secondo comma dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, nelle more del rinnovo delle autorizzazioni, possono, previa richiesta di rinnovo da presentare nei modi e termini fissati dalla precedente autorizzazione, proseguire l'attività autorizzata, ove non intervenga apposito provvedimento di sospensione.

Art. 5.

Il termine per l'adozione del piano regionale di risanamento delle acque di cui all'art. 6 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 e successive modificazioni, è prorogato, in conformità del disposto dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515, al 31 marzo 1985.

Il termine per la predisposizione dello schema del piano generale di tutela dell'ambiente, di cui all'art. 4 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 e successive modificazioni, è in conseguenza prorogato al 31 dicembre 1985.

Sono altresì prorogati alla data del 31 dicembre 1985 i contratti già stipulati in applicazione dell'art. 4, primo e secondo comma, e dell'art. 6 della legge regionale 4 agosto 1980, n. 78 e successive modificazioni.

E' abrogato l'art. 3 della legge regionale 4 agosto 1980, n. 78.

Art. 6.

Gli scarichi per le acque di usi termali, definiti « civili » ai sensi dell'art. 1 *quater* della legge 8 ottobre 1976, n. 690, sono sempre ammessi, purchè presentino valori parametrici non superiori a quelli iniziali, sino all'emanazione delle norme riguardanti la disciplina degli scarichi civili nell'ambito della Regione.

Art. 7.

All'art. 13 della legge regionale 4 agosto 1980, n. 78, è apportata la seguente modificazione:

— alla fine del terzo comma, dopo la parola: « depuratore », sono aggiunte le seguenti: « nonchè alla realizzazione di reti fognanti ».

Art. 8.

L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentito il Comitato regionale per la tutela dell'ambiente, trasmetterà tutti i progetti ed i programmi previsti dalla presente legge e dalla legislazione vigente in materia alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, al fine di acquisire il relativo parere.

Art. 9.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Catania, addì 21 agosto 1984

SARDO

(4825) PLACENTI

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(5651134/7) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(c. m. 411200842860)

L. 1.500